

XCI.

TORNATA DI LUNEDÌ 8 MAGGIO 1893

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANARDELLI.

INDICE.

Atti vari :

Disegni di legge (*Presentazione*):GRIMALDI: Trasporto di residui e maggiori as-
segnni. Pag. 3247IDEM: Tare sui recipienti che contengono olii
minerali. 3247

SANI GIACOMO: Costruzioni ferroviarie . . . 3249

Notizie sulla salute del deputato SEISMIT-DODA . 3271

Relazioni (*Presentazione*):

FERRARI LUIGI: Bilancio degli esteri. . . . 3247

FRASCARA: Censi, canoni e livelli. 3251

PASQUALI: Cassazione di Roma. 3241

Interpellanze :

Promozioni nella magistratura :

Oratori :

BONACCI, *ministro guardasigilli*. 3254-58

RINALDI A. 3251-56

Esattorie nella provincia di Bari :

Oratori :

GIOLITTI, *ministro dell'interno* 3266GRIMALDI, *ministro del tesoro*. 3266-69

PUGLIESE 3258-69

TRINCHERA. 3265

Interrogazioni :

Monete di rame :

Oratori :

BARZILAI 3242

GRIMALDI, *ministro del tesoro*. 3241-43

Orari ferroviari nel Senese :

Oratori :

MOCENNI 3244

NICCOLINI 3245

SANI G., *sotto-segretario di Stato per i lavori**pubblici*. 3243

3244-46

Ferrovia Grosseto-Asciano-Siena :

Oratori :

SANI G., *sotto-segretario di Stato per i lavori**pubblici*. 3246

SOCCI 3247

Verificazione di poteri 3250

Votazione a scrutinio segreto 3249

La seduta comincia alle 2.5 pomeridiane.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Pasquali a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Pasquali. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per la ripartizione degli affari nelle sezioni penali della Cassazione di Roma.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Interrogazioni.

Presidente. È presente l'onorevole Napoleone Colajanni?

(*Non è presente*).

S'intende che egli rinunzia alla sua interrogazione.

L'onorevole Barzilai ha presentato una interrogazione all'onorevole ministro del tesoro, *interim* delle finanze, « sulla circolazione abusiva delle monete di rame, da cui viene gran danno alle classi povere, e sulla opportunità di non dilazionare più oltre un radicale provvedimento. »

L'onorevole ministro del tesoro, *interim* delle finanze, ha facoltà di parlare.

Grimaldi, ministro del tesoro. L'onorevole Barzilai m'interroga sullo stesso argomento, delle monete di rame, sul quale, giorni fa, ebbi a rispondere a due interrogazioni degli onorevoli colleghi Trompeo e Giovagnoli.

In risposta ai medesimi, io dissi tutto quanto era stato fatto dal Tesoro, e, per mezzo del Tesoro, dal Ministero dell'interno, fin dal 1882, per mettere in avvertenza che le monete di rame estere, non avevano corso legale nel Regno. Per cui il Governo non aveva alcuna colpa nella circolazione abusiva di queste monete di rame, da cui, come l'onorevole Barzilai osserva, viene un gran danno alle classi povere.

Dissi allora che avrei adottato un provvedimento, perchè il male non si rinnovasse; e quindi, uniformandomi alla promessa, proposi il Decreto Reale, del quale ho chiesto la convalidazione alla Camera, per mettere tale un dazio sulle monete di rame estere, da rendere impossibile la loro importazione.

Difatti ho messo un dazio eguale al valore nominale delle monete, e con ciò è riparato radicalmente per l'avvenire.

La convalidazione di questo Decreto Reale fu demandata alla Commissione, che si occupa dell'esame dei trattati e delle tariffe doganali.

Essa ne riferirà alla Camera, ed allora l'argomento potrà essere trattato con maggiore ampiezza.

Intanto, per ora, a me preme di rispondere all'onorevole Barzilai, il quale mi domanda di non dilazionare più oltre un radicale provvedimento, che questo radicale provvedimento è già stato preso. Forse l'onorevole Barzilai vorrà anche interrogarmi sulle monete, che sono in abusiva circolazione, e che non hanno alcun valore.

Ma, come ho detto, sarà meglio trattare di questo argomento, quando verrà in discussione, e spero presto, il disegno di legge per convalidazione del Decreto. Questo e non altro potrei oggi rispondere all'onorevole Barzilai.

Presidente. L'onorevole Barzilai ha facoltà di parlare.

Barzilai. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole ministro del tesoro, che con questo provvedimento radicale, ossia con questo Decreto Reale, che la Camera spero presto tramuterà in legge, si sia evitato che l'inconveniente abbia a ripetersi per l'avvenire. Ma mi preme di fare alcune osservazioni sul tema, al quale egli pure ha accennato, cioè sulla opportunità di provvedere che le monete in circolazione abusiva possano essere in qualche modo ritirate.

Evidentemente il Governo ha fatto delle circolari (e l'onorevole ministro del tesoro le ha enumerate l'altra volta) per mettere il pubblico in guardia contro l'introduzione abusiva di queste monete. Ma mentre da un lato queste circolari si facevano, ed erano forse molto clandestine, dall'altro non si può disconoscere che i predecessori dell'onorevole Grimaldi favorivano questo abuso, lasciando che si percepisse un dazio su queste monete, che venivano introdotte come rame lavorato, e incoraggiando così questi speculatori a metterle in circolazione.

Quindi è avvenuto che moltissimi, specialmente povera gente, piccoli industriali, modesti commercianti in tutte le parti d'Italia, hanno accettato come buona e corrente questa moneta, ed il giorno in cui il Ministero ha creduto di alzare la voce più del solito, e dare un allarme pubblico e solenne contro lo spaccio di questa moneta argentina o greca, od anche appartenente alla lega latina, si sono trovati con una discreta somma di danaro accumulata e colla impossibilità di esitarla.

Io comprendo che sarà opportuno discutere questa questione quando verrà in discussione il relativo disegno di legge; ma intanto mi permetterei di osservare che se il Ministero ha creduto di avere un obbligo, più che legale, morale, di rimborsare, di garantire i portatori dei biglietti di Banca, delle litografie in abusiva circolazione, io credo che sicuramente un certo obbligo non legale, ma morale avrebbe anche di garantire costoro che hanno questo rame lavorato introdotto sotto i suoi auspici, per il quale il Ministero ha percepito un dazio notevole; errore, del quale la definizione sta precisamente nel provvedimento che oggi egli presenta, stabilendo un tale dazio che l'introduzione di queste monete non possa essere remunerativa.

Io non intendo oggi di esaurire questa questione, che, occorrendo, tratterò più ampiamente nella prossima discussione; ma intanto prego l'onorevole ministro di studiarla, perchè, ripeto, si tratta degli interessi di molti poveretti, i quali furono tratti in inganno dalla facile introduzione delle monete di rame a cagione del lieve dazio sovra esse imposto.

Grimaldi, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Grimaldi, ministro del tesoro. Consento con l'onorevole Barzilai che si potrà parlare ampiamente di questa questione, quando verrà in discussione l'analogo disegno di legge.

Però mi preme di rettificare due fatti, che egli ha accennato.

Egli ha detto primieramente che i miei predecessori avrebbero agevolato la speculazione con l'imporre un dazio doganale minimo.

Nel repertorio doganale, la voce *monete di rame* è pareggiata al rame lavorato, per cui esse erano soggette ad un dazio di 30 lire al quintale.

Ma questo non era un mezzo per incoraggiare la speculazione, la quale fu fatta prima sulle monete elleniche e poi su quelle argentine per la perdita, che queste monete hanno, per l'enorme cambio, che grava su di esse.

Quindi la speculazione era incoraggiata da questa condizione di cose, che tanto io quanto l'onorevole Barzilai riconosciamo.

Egli ha poi parlato di circolari clandestine. Ciò non è esatto. Quando verrà l'occasione, io gli proverò che le circolari fatte dal Ministero del tesoro riguardavano i tesorieri, ai quali si faceva obbligo di non accettare quelle monete, le quali non erano in corso legale. Poi il Ministero del tesoro si fece lecito in tutte le diverse epoche di richiamare l'attenzione del Ministero dell'interno su questo fatto; ed esso, per mezzo dei prefetti, con tutti i mezzi di pubblicità che abbiamo, fece ripetutamente conoscere che le monete di rame estere non hanno corso legale nel Regno.

Infine mi preme di rettificare una circostanza. L'onorevole Barzilai ha parlato di biglietti di Banca, dei quali lo Stato si rende responsabile, e vorrebbe che la stessa responsabilità si avesse per le monete di rame. Veramente c'è una differenza. Ai biglietti di Banca era lo Stato che dava il corso legale, e qui si tratta di monete, che non hanno nessun corso legale e che lo Stato ha sempre dichiarate tali.

Presidente. Ora verrebbe l'interrogazione dell'onorevole Menotti Garibaldi; ma avendo egli telegrafato che è ammalato, essa è rimessa ad altro giorno.

Viene quindi l'interrogazione degli onorevoli Mocenni, Valle e Mecacci al ministro dei lavori pubblici « circa i criterii che indussero a modificare l'orario ferroviario peggiorando la situazione antecedente nella pro-

vincia di Siena, rendendo difficile la corrispondenza, le operazioni commerciali, i rapporti con la capitale e con la Valle della Chiana; » ed altra analoga dell'onorevole Niccolini pure al ministro dei lavori pubblici « per conoscere se e quali provvedimenti intenda di prendere in presenza dei danni gravissimi arrecati alla città e provincia di Siena in conseguenza del nuovo orario ferroviario. »

Do facoltà di parlare all'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

Sani, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Gli onorevoli interroganti domandano quali sono i criterii che ha avuto il Governo nel mutamento di questo orario, il quale avrebbe, secondo loro, peggiorato le comunicazioni nella provincia di Siena.

Io posso assicurare gli onorevoli interroganti che i criterii da cui è partito il Governo avevano in mira di migliorare e non di peggiorare il servizio in una provincia che merita certamente molti riguardi. Quindi quanto è stato fatto, è stato fatto appunto nell'intendimento di migliorare possibilmente questo servizio per corrispondere a parecchie domande ed a parecchi desiderii di molti Comuni della provincia stessa di Siena.

Infatti, verso la fine del mese di gennaio ultimo scorso con una lettera commendatizia del prefetto di Siena pervennero al Ministero undici deliberazioni di varii Comuni di questa Provincia, perchè fosse migliorato il servizio locale; e questi Comuni sono i seguenti: Rapolano, Asciano, Montepulciano, Cetona, Chianciano, Lucignano, Marciano, Monte Sansavino, Sinalunga, Torrita e Torquanda.

Allo scopo di fare del bene il Ministero visto che si stavano per modificare tutti gli orari ferroviari (che, come gli onorevoli interroganti sanno, sono cambiati nel mese di giugno), nel mese di maggio mise in esperimento questo nuovo orario, il quale aveva due scopi principali: 1° di favorire il traffico fra Grosseto, Asciano e Siena; 2° di facilitare a quelli di Chiusi il modo di partire alle ore 6 invece che alle 4 del mattino per poter trovare ad Asciano la corrispondenza del treno che viene da Grosseto e recarsi a Siena.

Dei vantaggi per il commercio locale, almeno in parte, si sono ottenuti, come si è ottenuta anche una facilitazione nella corrispondenza da Siena per Firenze. Ma il Ministero ha dovuto riconoscere realmente che si

è pregiudicata dall'altra parte la coincidenza da Firenze e da Roma a Chiusi; e veramente questi inconvenienti sono tali che il Ministero stesso se ne è occupato.

Ora si devono approvare le modificazioni generale degli orari, ed il Ministero si propone uno di questi due termini: o di mantenere le facilitazioni al commercio locale che hanno chiesto gli 11 Comuni della provincia di Siena che ho nominati, diminuendo contemporaneamente gli inconvenienti che si sono verificati e che giustamente si sono lamentati, o, quando ciò non fosse possibile, di ritornare nel mese di giugno all'orario che esisteva prima.

Presidente. L'onorevole Mocenni ha facoltà di parlare.

Mocenni. Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici degli schiarimenti, che mi ha dato; dico di più che mi hanno interamente soddisfatto.

È opinione mia, e posso benissimo ingannarmi, che il nuovo orario sia stato un equivoco. È verissimo che quei piccoli Comuni, che l'onorevole Sani ha nominati, desiderando che i loro abitanti si alzassero più tardi al mattino per andare più comodamente a Siena a fare i loro affari, hanno dimenticato il capoluogo; è verissimo che il nuovo orario produce qualche vantaggio per le relazioni interprovinciali fra Siena, Arezzo e Perugia; ma si viene a perdere il treno notturno, che da Roma partiva per Siena.

Con questo treno si arrivava circa alle 6 del mattino; adesso si arriva alle 10 e le corrispondenze non sono distribuite che alle 11. Di più è stata accelerata la partenza da Siena per Roma di circa due ore, ma non è stato accelerato l'arrivo, perchè si arriva alla stessa ora e si debbono passare quattro ore e mezzo alla stazione di Chiusi; di modo che non ci è neppure il tempo, dopo ricevute le lettere, di poter rispondere e mantenere la corrispondenza con Roma.

Io credo che parte di questi inconvenienti dipendano da quel sistema, che è sempre prevalso nelle nostre amministrazioni ferroviarie, di fare i treni a coppie, tanto in un senso che nell'altro. Il ministro forse potrà trovare che la soppressione di qualche treno col mantenimento di qualche altro potrà giovare agli uni ed agli altri interessi, ma io mi affido alla promessa fatta dal mio amico l'onorevole Sani, e gli dico che, piuttosto che mantenere lo

stato d'oggi, sarebbe molto meglio ritornare allo stato antico, che non ha dato luogo a seri inconvenienti negli anni scorsi.

Una sola preghiera vorrei fare all'onorevole Sani, ed è questa. Io non so per quale ragione si sia stabilito che nelle provenienze verso Siena si debba fare una fermata alla stazione di Montarioso e cambiarvi di vettura. Questa stazione, che non è degna di tale nome, perchè non vi esiste che un semplice casotto per il segnalatore telegrafico del passaggio dei treni attraverso il *tunnel*, è assolutamente allo scoperto ed è alla distanza di 1400 metri dalla città di Siena.

Si direbbe quasi che si sia voluto impedire ai viaggiatori di salire alla stazione di Siena. Lì non vi è ristorante, non vi è caffè, non vi è mezzo di mettere al riparo i bagagli. Questa determinazione ha destato molto malumore nella città di Siena. Ricorderò di più, che dal 1849, anno in cui si aprì questa ferrovia, i treni sono sempre arrivati a Siena senza che mai sia avvenuto il più piccolo inconveniente. Pregherei quindi che anche per questo si ritornasse allo *statu quo*.

Termino ringraziando l'onorevole sotto-segretario di Stato delle spiegazioni utili e delle buone promesse che ha fatto. Quando non si possono correggere gl'inconvenienti riconosciuti, è meglio tornare allo *statu quo*, perchè le nuove disposizioni hanno assolutamente peggiorato le cose. Soggiungerò che Siena non è una delle ultime città del Regno, che anzi è una delle città più artistiche; è una delle città più devote alle nostre istituzioni; è una città che ha sempre grandi rapporti con la capitale e non merita da essere segregata da essa da dove partono molti forestieri che vanno a visitare i suoi monumenti e le sue cose d'arte. Quindi io sono persuaso che il ministro fa a quanto gli sarà possibile per contentarci.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sani.

Sani, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. Replicherò solo poche parole all'onorevole mio amico Mocenni. La questione della soppressione di qualche treno si è studiata; anzi era stata già fatta la proposta; ma vi si dovette rinunciare perchè i treni che vanno da Siena verso Empoli sono precisamente quelli che danno un reddito maggiore degli altri che vanno verso Chiusi.

L'unica soluzione sarebbe quella di ag-

giungere un altro treno; ma a simile soluzione contrastano le condizioni finanziarie in cui ci troviamo.

Detto questo, dichiaro all'onorevole Mocenni che prenderò informazioni sopra la fermata di Montearioso di cui egli ha parlato e che tutto quello che sarà possibile di fare il Ministero cercherà di farlo.

Mocenni. La ringrazio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Niccolini.

Niccolini. Mi unisco all'onorevole Mocenni nel porgere i miei ringraziamenti all'onorevole sotto-segretario di Stato dei lavori pubblici, per gli sforzi da lui fatti affine di convincere gli interroganti che il nuovo orario che è stato applicato fra Siena e Chiusi, Siena ed Empoli, soddisfa meglio del precedente ai bisogni degl'interessati.

L'egregio sotto-segretario di Stato giustificò il mutamento con una domanda avanzata da undici Comuni; ma quei Comuni, stanno precisamente tra Siena e Chiusi, e si capisce benissimo che, specialmente nella stagione invernale, desiderino che il treno di Chiusi parta ad ora più tarda di quella che partiva coll'orario precedente.

Ma, a dire il vero, a me è sembrato strano che la domanda di questi Comuni sia stata accolta appunto nella stagione meno opportuna. Come è mai possibile che nell'estate il primo treno debba arrivare a Siena la mattina alle ore 10.50? Tanto per la posta come per i viaggiatori, è questa un'ora incomodissima. Per i viaggiatori perchè nel luglio e nell'agosto, come ben può immaginarsi, arrivano cotti, e per giunta non hanno nemmeno il tempo di fare i loro affari, perchè devono ritornarsene poi con l'ultimo treno (si chiama l'ultimo treno), il quale parte da Siena poco dopo le 2 pomeridiane, e quindi devono pigliarsi ancora un bel caldo.

Quest'orario sarà utilissimo, come mi suggerisce l'amico Levi, per il conduttore del *buffet* di Chiusi, ma non per i viaggiatori, nè per coloro che devono fare i loro affari per corrispondenza.

Come può l'onorevole sotto-segretario di Stato ritenere che questo orario abbia potuto soddisfare agl'interessi della provincia di Siena, quando le lettere da Roma e stradale giungono a Siena alle 9.50, ammesso che non vi siano ritardi, ciò che avviene di rado, e,

se vi sono ritardi arrivano alle 10.20 o alle 10.30?

È facile comprendere che, arrivando a quell'ora il treno, le corrispondenze alle case, alle banche e ai magazzini non possono essere distribuite prima delle 11 e mezzo ed anche mezzogiorno. Ora si sa che in tutte le città d'Italia, senza eccezione, nell'estate a mezzogiorno si sospendono gli affari, gli uffici si chiudono e fino alle 2 o alle 2 e mezzo non si riaprono. Non è possibile quindi dar corso in giornata alle corrispondenze, ripartendo il treno, come ho detto, poco dopo le due.

Io non so comprendere davvero come si sia potuto dare il nulla osta ad un orario così poco conveniente!

Non mi occupo, come l'onorevole Mocenni, dei forestieri che vanno a visitare i monumenti e le cose artistiche di Siena; ma si delle persone di affari, che si devono portare a quel mercato; che è uno dei più importanti della Toscana, perchè su di esso si riversano tutta la Val di Chiana e la Val d'Elsa.

Convengo che il domandare che si crei un nuovo treno sarebbe una pretesa un po' esagerata; ma io domando come mai si sia potuto concedere che si formasse un nuovo treno ad Asciano, che parte la mattina alle 6. A me pare che quel treno potrebbe benissimo mettersi in comunicazione con Chiusi.

Il formare un treno ad Asciano per Siena non serve che a creare una quantità d'inconvenienti per tutti quelli che potrebbero valersi dello stesso treno, se si facesse partire da Chiusi.

Io per conseguenza raccomanderei caldamente all'onorevole sotto-segretario di Stato di volere interporre i suoi buoni uffici affinché quel treno sia posto nuovamente in comunicazione con Chiusi.

E non soltanto questo sarebbe utile per gl'interessi della provincia di Siena e per la città di Siena, ma utilissimo anche per i viaggiatori che debbono corrispondere fra Roma e Pisa.

Presidente. Onorevole Niccolini, i cinque minuti sono passati!

Niccolini. Finisco subito.

Il nuovo orario fra Chiusi-Siena e Pisa dà questo risultato, per i viaggiatori i quali vogliono andare a Pisa per la via di Chiusi, che debbono percorrere la bellezza di 26 o 27 ore prima d'arrivare a destinazione;

perchè si devono trattenere a Chiusi 5 o 6 ore. La mattina partono da Chiusi alle 6, arrivano a Siena alle 10 e debbono aspettare il treno che parte dopo le due.

Dopo tutte queste osservazioni, io mi auguro che l'onorevole sotto-segretario di Stato o vorrà ripristinare l'orario precedente o lo vorrà migliorare. Quest'orario che è stato creato di nuovo non è che un peggioramento dei più gravi per la provincia e per la città di Siena.

Sani, sotto-segretario di Stato pei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato pei lavori pubblici.

Sani, sotto-segretario di Stato pei lavori pubblici. Mi pare che dopo quello che ho risposto all'onorevole Mocenni, veramente tutta la calorosa difesa del vecchio orario fatta dall'onorevole amico Niccolini sia stata fuor di proposito.

Faccio considerare all'onorevole Niccolini che io non ho cercato di dimostrare che il nuovo orario era migliore del precedente: tutt'altro; ho detto che il nuovo orario presentava dei vantaggi, e li presenta per una gran parte dei comuni della provincia di Siena, che non sono poi comunelli di poca importanza, come Montepulciano e Rapolano; di maniera che se si stabilirà il vecchio orario io mi aspetto un'altra interrogazione del deputato di Montepulciano, il quale troverà che questo nuovo orario era il migliore di tutti gli orari possibili, e che il vecchio ripristinato era invece la rovina della provincia di Siena.

Ma, dopo aver detto che il nuovo orario era migliore per alcuni comuni, ho soggiunto che per altri la coincidenza da Roma e da Firenze a Chiusi aveva notevolmente peggiorato il servizio, tantochè il Ministero se ne è impensierito al punto di aver pensato di ritornare all'antico o almeno di migliorarlo.

Ma io debbo dire un'altra parola di risposta all'onorevole Niccolini che quasi ha accusato il Ministero di essere proprio improvvido. L'onorevole Niccolini ha detto: ma perchè avete aspettato proprio nei mesi d'estate a ritardare la partenza da Chiusi alle 6 invece che alle 4 mentre simile modificazione sarebbe stata più opportuna per l'orario invernale? Scusi, onorevole Niccolini, io debbo credere che Ella per i rumori della Camera

non abbia udito le mie parole, perchè io ho detto chiaramente che non abbiamo mai inteso di tenere l'orario modificato come orario estivo.

Anzi io ho detto tutto il contrario, e, cioè, che, siccome in giugno si debbono rifare tutti gli orari, si è voluto provare, come esperimento per questi pochi giorni il nuovo orario e vedere poi quali risultati dava per sapersi regolare nel fare l'orario estivo.

Niccolini. Allora io non aveva capito...

Sani, sotto-segretario di Stato pei lavori pubblici. Dunque quella parte del suo discorso non mi tange affatto. A me pare anzi che il Ministero sia stato ben provvidente perchè appunto per l'esperimento dell'orario ha scelto quei mesi nei quali non può esser pregiudicato nessun interesse.

Presidente. Prego l'onorevole sotto-segretario di Stato di voler rispondere ora alla interrogazione del deputato Socci, « intorno alle trascuranze che si verificano nel servizio della linea Grosseto-Asciano-Siena. »

Sani, sotto-segretario di Stato pei lavori pubblici. Io sarei molto grato all'onorevole Socci se volesse indicarmi qualche fatto concreto dal quale risultino le trascuranze accennate genericamente nella sua interrogazione. Ripeto a lui quello che ho detto ieri l'altro all'onorevole Modestino ed all'onorevole Di Marzo, i quali mi parlavano della linea Cancellone-Avellino. Quando ci saranno esposti fatti concreti, stia pur sicuro l'onorevole Socci che il Ministero non porrà tempo in mezzo non solo per informarsi ma anche per dare i provvedimenti necessari.

Senza indicazione di fatti precisi, io veramente non saprei che cosa rispondere all'onorevole Socci.

Appena annunciata la sua interrogazione ha chiesto informazioni all'Ispettorato del Circolo, il quale mi ha risposto telegraficamente: « Dalle ispezioni periodiche sulla linea Grosseto-Asciano-Siena non risultano nè trascuranza di servizio per parte della Società, nè reclami. »

So che altra volta, in questa Camera, vi sono stati dei lamenti perchè quando si attraversano le gallerie di questa linea non si accendono i lumi, ma debbo ricordare che l'articolo 26 del regolamento non fa obbligo alle Società di accendere i lumi se non nelle gallerie che arrivano a 800 metri. Ora su questa linea vi è una sola galleria di 800

metri e nel passaggio di essa si accendono i lumi. Ve ne sono poi alcune altre per le quali i lumi non si accendono, ma la più lunga di esse arriva appena a 650 metri.

Ora, per quanto il cammino dei treni sia lento, per una galleria come questa ci si impiegherà un minuto o poco più.

D'altra parte; finchè vige il regolamento, non saprei come il Ministero potrebbe ordinare alle Società di accendere i lumi. Siccome però il regolamento è di antica data, si sono fatti degli studi per modificarlo e si procurerà di tener conto dei desiderii manifestati dall'onorevole interrogante.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Socci.

Socci. Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato delle spiegazioni che mi ha dato e prendo atto delle sue dichiarazioni.

Debbo fargli osservare che io sapevo che il regolamento obbliga di accendere i lumi solo per le gallerie di lunghezza superiore agli 800 metri, ma sapevo pure che il treno che percorre la linea Grosseto-Asciano-Siena, viene chiamato il treno lumaca, tanto va adagio. Ora, se è vero il proverbio che chi va piano va sano, è pur vero che quando i treni impiegano un tempo maggiore dell'ordinario anche per una galleria di 655 metri, bisognerebbe prendere le stesse disposizioni di sicurezza che sono richieste per le gallerie più lunghe; perchè altrimenti all'andar piano può non corrispondere l'uscir sano.

Fortunatamente quelle popolazioni sono tranquille, nè mai in quella galleria sono avvenute disgrazie; ma capirà l'onorevole sotto-segretario di Stato che in cinque minuti c'è tempo sufficiente per commettere atroci misfatti, simili a quelli che sono stati commessi su altre linee di ferrovie.

Del resto, ripeto, che prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole sotto-segretario di Stato, e spero che verrà esercitata una sorveglianza maggiore su quella linea.

Io non metto menomamente in dubbio che il funzionario che ha dato all'onorevole sotto-segretario di Stato le informazioni riferiteci sia in perfetta buona fede; ma, alla mia volta, da altre informazioni mi risulta, per esempio, che la galleria di Roccastrada minaccia rovina, e che i viaggiatori, che devono passare per essa, sono in continuo timore.

Presentazione di una relazione e di tre disegni di legge.

Presidente. Essendo passato il tempo stabilito per le interrogazioni, proseguiremo nell'ordine del giorno.

Intanto invito l'onorevole Ferrari a recarsi alla tribuna, per presentare una relazione.

Ferrari. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1893-94.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Grimaldi, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Grimaldi, ministro del tesoro. Mi onoro di presentare alla Camera due disegni di legge: l'uno, per approvazione di maggiori assegnazioni e corrispondenti diminuzioni di stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1892-93; e l'altro, per autorizzazione a trasporti di residui che si riferiscono ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo, per l'esercizio finanziario 1892-93.

Prego la Camera di deliberarne l'urgenza, e l'invio alla Commissione del bilancio.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti agli onorevoli deputati.

L'onorevole ministro chiede che questi due disegni di legge vengano dichiarati urgenti ed inviati alla Commissione generale del bilancio.

Non essendovi osservazioni in contrario le sue domande s'intenderanno accolte.

(Sono approvate).

Grimaldi, ministro del tesoro. Mi onoro del pari di presentare alla Camera un disegno di legge relativo al trattamento delle tare per i recipienti contenenti olii minerali.

Prego la Camera di deliberarne l'urgenza e l'invio alla Giunta permanente per l'esame delle tariffe doganali e dei trattati di commercio.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli onorevoli deputati.

L'onorevole ministro chiede che sia dichiarato urgente.

Se non vi sono osservazioni in contrario, la sua proposta s'intenderà approvata.

(È approvata).

Il disegno di legge poi, come prescrive il regolamento, verrà mandato alla Commissione permanente per l'esame delle tariffe doganali e dei trattati di commercio.

Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto del rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 1891-92.

Presidente. L'ordine del giorno reca il rinnovamento della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1891-92.

Si faccia la chiama.

Quartieri, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Afan de Rivera — Aggio — Aguglia — Andolfato — Antonelli — Aprile — Arnaboldi.

Barazzuoli — Barzilai — Basini — Beltrami Luca — Berio — Berti Domenico — Bertolini — Bertollo — Bettòlo — Biancheri — Bonacci — Bonacossa — Bonardi — Bonin — Borruso — Bovio — Bracci — Brin — Brunialti.

Cadolini — Caldesi — Cambray-Digny — Campi — Canegallo — Capaldo — Capoduro — Carcano — Carezni — Castorina — Cavagnari — Cavalieri — Cavallini — Celli — Centurini — Chiapusso — Chiaradia — Chiesa — Chimirri — Chinaglia — Chironi — Cirmeni — Civelli — Clementini — Cocco-Ortu — Colombo — Colpi — Comin — Compagna — Coppino — Corsi — Costa — Cuccia.

Dal Verme — Damiani — Dari — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Felice-Giuffrida — Del Giudice — Del Balzo — Delvecchio — De Martino — De Puppi — Di Blasio Scipione — Di Broglio — Diligenti — Di Marzo — Di Sant'Onofrio — Donati.

Elia — Ercole.

Facheris — Fagioli — Falconi — Fasce — Fede — Ferracciù — Ferrari Luigi — Filopanti — Finocchiaro-Aprile — Florena —

Fortis — Fortunato — Franceschini — Frascara — Fulci Nicolò.

Gabba — Gaetani di Laurenzana — Galimberti — Galli Roberto — Gamba — Gascio — Gatti-Casazza — Gavazzi — Genala — Ghigi — Gianturco — Ginori — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovagnoli — Giovanelli — Girardi — Grandi — Graziadio — Grimaldi — Grossi — Guelpa — Guicciardini.

Lacava — Lampiasi — Lanzara — Lazzaro — Leali — Levi Ulderico — Lojodice — Lo Re Nicola — Lorenzini — Lucchini — Luciani — Luzzati Ippolito — Luzzati Luigi.

Manfredi — Marazio Anibale — Marazzi Fortunato — Marinelli — Marsengo-Bastia — Martini Ferdinando — Martorelli — Marzotto — Mazzino — Meardi — Mecacci — Mel — Merello — Merzario — Mestica — Miceli — Miraglia — Mocenni — Montagan — Monti — Monticelli — Mordini — Morelli Enrico — — Morin — Murmura.

Nasi — Niccolini — Nicolosi — Nicotera — Nigra.

Omodei — Orsini-Baroni — Ostini.

Pandolfi — Panizza — Papa — Papadopoli — Pasquali — Pastore — Patamia — Patermostro — Pavoncelli — Pellerano — Pelloux — Peyrot — Piaggio — Piccolo-Cupani — Pinchia — Piovone — Pisani — Pozzo Marco — Prinetti — Pugliese — Pullino.

Quartieri — Quintieri.

Randaccio — Rava — Rinaldi — Riolo Vincenzo — Rizzetti — Rizzo — Rossi Luigi — Rossi Rodolfo — Rubini — Ruggieri Ernesto.

Sacchetti — Sacchi — Salandra — Sani Giacomo — Sani Severino — Saporito — Scaglione — Scaramella-Manetti — Serena — Severi — Silvani — Simonelli Ranieri — Simonetti Luigi — Sineo — Soggi — Sola — Solinas-Apostoli — Sonnino Sidney — Sormani — Squitti — Suardi Gianforte.

Tasca-Lanza — Tecchio — Tiepolo — Tittoni — Toaldi — Torelli — Torlonia — Tornielli — Torraca — Torrigiani — Tortarolo — Treves — Trincherà — Tripepi — Trompeo — Turbiglio Giorgio — Turbiglio Sebastiano.

Vacchelli — Valli Eugenio — Vastarini-Cresi — Verzillo.

Weill-Weiss.

Zabeo — Zecca — Zeppa — Zizzi — Zucconi.

Sono in congedo:

Adamoli — Arbib.
Boselli.
Calpini.
De Riseis Giuseppe — Di San Donato.
Fani — Fili-Astolfone.
Mussi.
Pignatelli.
Romanin-Jacur.
Tozzi.
Villa.

Sono ammalati:

Di San Giuliano.
Episcopo.
Lugli.
Manganaro — Miniscalchi.
Nocito.
Seismit-Doda — Suardo Alessio.

Assenti per ufficio pubblico:

Franchetti.
Salemi-Oddo.
Ungaro.

Presentazione di un disegno di legge.

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di parlare.

Sani, sotto-segretario di Stato pei lavori pubblici. Di concerto col ministro del tesoro *interim* delle finanze, mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per modificazione al riparto stabilito colla legge 10 luglio 1892 n. 185 delle somme autorizzate per spese ferroviarie.

Prego la Camera di consentire che questo disegno di legge sia rinviato alla Commissione generale del bilancio.

Presidente. Do atto all'onorevole sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici, della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà stampato e distribuito.

L'onorevole sotto-segretario chiede che sia rinviato alla Commissione generale del bilancio. Se non vi sono osservazioni in contrario così rimarrà stabilito.

(Così resta stabilito).

Risultamento della votazione.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione e prego gli onorevoli segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I segretari numerano i voti).

Partecipo alla Camera il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:

« Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1891-92. »

Presenti e votanti	242
Maggioranza	122
Voti favorevoli	195
Voti contrari	47

(La Camera approva).

Approvazione dei verbali delle due sedute precedenti.

Presidente. Ora si darà lettura dei verbali delle due sedute precedenti, che non furono ancora approvati.

Quartieri, segretario, dà lettura dei processi verbali delle due sedute del 5 e 6 maggio.

(Sono approvati).

Petizioni.

Presidente. Si dia lettura del sunto delle petizioni.

Quartieri, segretario, legge:

5118. La Deputazione provinciale di Palermo fa voti siano mantenuto intatte ai Banchi meridionali l'autonomia e le attribuzioni.

5119. La Camera di commercio di Siracusa fa voto sia mantenuto al Banco di Sicilia la facoltà d'emissione nelle proporzioni, con i diritti e le garanzie che saranno stabilite per gli altri Istituti di emissione.

5120. Il ragioniere Francesco Volpi, presidente del Consorzio idraulico di scolo artificiale Roncocorrente, in provincia di Mantova, trasmette il voto di quel Consorzio per sollecitare dal Governo provvedimenti atti a favorire la concessione, a mezzo dell'Istituto di credito fondiario, di mutui per le bonifiche e i miglioramenti agricoli.

5121. Il sindaco di Piedimonte d'Alife e la Camera di commercio di Avellino esprimono il voto che nel riordinamento bancario sia tenuto conto delle considerazioni svolte nell'interesse del Banco di Napoli.

Omaggi.

Presidente. Si dia lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti alla Camera.

Quartieri, segretario, legge:

Dalla Banca Toscana di Credito per le industrie ed il commercio d'Italia — Relazione del direttore al Consiglio circa la « straordinaria ispezione governativa » (gennaio-marzo 1893) copie 500;

Dal Ministero della guerra — Relazione sulla leva dei giovani nati nell'anno 1870 e sulle vicende del regio esercito dal 1º luglio 1890 al 30 giugno 1891, copie 100;

Dal signor avvocato Angelo Mazzoleni, ex deputato al Parlamento — La guerre est-elle nécessaire? par un ami de la paix, una copia;

Dal municipio di Padova — Atti di quel Consiglio comunale pel 1892, vol. I (dal gennaio al settembre), copie 2;

Dal signor B. Galletti — Monitorio d'occasione per il 1º maggio 1893 (opuscolo), copie 30.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia gli onorevoli: Fani, di giorni 4; Tozzi, di 25; Morelli-Gualtierotti, di 14; Badini, di 5; Masi, di 3; Pais-Serra, di 5; De Riseis Luigi, di 5; Gianolio, di 8; Mazziotti, di 5; Faldella, di 10; Calvi, di 8; Vaccai, di 6; Vendramini, di 4; Schiratti, di 5; Tondi, di 10; Pierotti, di 10; Valle Gregorio, di 3; Calderara, di 20; Agnetti, di 10; Daneo, di 5; Maury, di 3; Piccaroli, di 8. Per motivi di salute gli onorevoli: Mezzacapo, di giorni 10; D'Alife di 10; Fusco, di 5; Capozzi, di 10; Picardi, di 5; Ridolfi, di 5; Anzani, di 10; Placido, di 10; Vollaro De Lieto, di 5; Marcora, di 3; Polti, di 20; Fusinato, di 2; Cerruti di 10; Garibaldi, di 3. Per ufficio pubblico gli onorevoli: Cucchi, di giorni 8; Casana, di 6; Luzzatti Luigi, di 8; Brunicardi, di 5.

(Sono conceduti).

Verificazione di poteri.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Verificazione di poteri. Viene per prima l'elezione contestata del collegio di Varese.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare,

avendo chiesto di fare una mozione in proposito.

Coppino, relatore. Ho chiesto di parlare per correggere un errore di numero, e principalmente per fare una dichiarazione.

La deliberazione della Commissione sulla elezione di Varese appare presa ad unanimità, invece l'unanimità non ci fu; è stata omessa la parola *quasi*. Era mio dovere di fare questa dichiarazione per far conoscere quale sia stato il giudizio di tutta intera la Commissione.

Ora ristudiando da solo le quistioni relative a quest'elezione, mi è sorto qualche dubbio, che avrei bisogno di chiarire. Mi rivolgo quindi all'indulgenza della Camera ed all'onorevole presidente, perchè voglia concedere un rinvio alla discussione di quest'elezione. Il tempo sarà minimo, ma ad ogni modo ho bisogno di conferire con qualche mio collega della Giunta.

Presidente. L'onorevole relatore propone che la discussione di questa elezione sia rimandata ad altra seduta, perchè occorre a lui ed alla Giunta di procedere ad ulteriori ricerche e di fare nuove verificazioni in proposito.

Non essendovi opposizioni, questa proposta s'intenderà approvata.

(È approvata).

La Giunta delle elezioni nelle sedute pubbliche del 5 e del 6 corrente ha verificato non essere contestabili le elezioni seguenti e concorrendo negli eletti le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valide le elezioni medesime.

Collegio di Paternò, Bonaiuto Giuseppe.

Collegio di Pietrasanta, Giorgini Diana Giorgio.

Collegio di Nola, Vitale Tommaso.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione, e salvo i casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiaro convalidate queste elezioni.

Provvedimenti relativi all'ordine del giorno.

Presidente. Gli Uffici hanno ammesso la lettura di una mozione dei deputati Riboni, Conti e Cremonesi e di una proposta di legge di iniziativa parlamentare dell'onorevole Sanguinetti ed altri.

Prego l'onorevole segretario di darne lettura.

Di Sant'Onofrio, segretario, legge:

« I sottoscritti presentano la seguente mozione:

« La Camera, convinta che i ministri dei lavori pubblici e delle finanze non hanno agito di conformità alla legge con l'ordine dato al prefetto di Milano di rimuovere il così detto ghiareto dell'Adda di fronte al Ritorto, invita i suddetti ministri a contenersi nei limiti della legge.

« Riboni, Conti, Cremonesi. »

Presidente. È presente l'onorevole Riboni?

(Non è presente).

È presente l'onorevole Cremonesi?

(Non è presente).

In altra seduta sarà stabilito il giorno dello svolgimento di questa mozione.

Di Sant'Onofrio, segretario, legge la proposta di legge dell'onorevole Sanguinetti.

« Art. 1. La imposta di ricchezza mobile è assoggettata, al pari delle imposte sui fondi rustici e sui fabbricati, ai centesimi addizionali di conto delle Provincie e dei Comuni.

« La aliquota della imposta di ricchezza mobile riscuotibile per ritenuta o versata direttamente in Tesoreria, è aumentata di lire 6.80 da tener luogo dei centesimi addizionali; ed il prodotto relativo è devoluto allo Stato. »

« Art. 2. Il prezzo del sale è stabilito come segue:

Sale comune	cent. 10 al chilog.
Sale macinato di Volterra	» 30 »
Sale raffinato	» 40 »

« Sono aboliti il sale pastorizio ed il refrigerante. »

« Art. 3. Non più tardi del mese di maggio 1894, sarà presentato al Parlamento un disegno di legge per esonerare dall'imposta le quote minime dei terreni e dei fabbricati, e rialzare il minimo non imponibile dei redditi di ricchezza mobile. »

« Art. 4. La presente legge avrà il suo effetto a cominciare dal 1° luglio 1893. »

Presidente. È presente l'onorevole Sanguinetti?

(Non è presente).

In altra seduta sarà stabilito lo svolgimento di questa proposta di legge.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Frascara a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Frascara. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata dell'esame del disegno di legge per affrancamento dei censi, canoni, livelli ed altre annue prestazioni dovute al demanio dello Stato.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Discussione d'interpellanze.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgimento delle interpellanze.

La prima è quella dell'onorevole Rinaldi al ministro di grazia e giustizia, « intorno ai criteri del Governo sulle promozioni nella magistratura, con riguardo ai termini stabiliti dagli articoli 50, 51, 72 e 128 della legge sull'ordinamento giudiziario, e dagli articoli 11 e 14 della legge 8 giugno 1890. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rinaldi.

Rinaldi. Col metodo dei lunghi e ripetuti rinvii, spesso le interpellanze vengono a perdere ogni pregio di opportunità; onde a molti potrebbe sembrare inopportuna la mia, avendola già presentata, or sono circa 4 mesi.

Nondimeno, poichè i criteri del Governo in fatto di promozioni nella magistratura non sono mutati, le mie domande e le mie osservazioni conservano ancora tutto il loro interesse, e la loro opportunità.

Onorevole guardasigilli, avete fatto un gran movimento nel personale giudiziario, e ve ne spetta lode, perchè io penso che, formati i ruoli organici secondo lo stretto bisogno dell'Amministrazione della giustizia, nessun posto deve rimanere vacante per lungo tempo. Però all'opera vostra è seguito il tormento dei deputati, cui sono giunte moltissime lettere di magistrati da varie parti d'Italia, e non tutte scritte con quel sentimento di dignità che è desiderabile in uomini, cui è do-

vere l'esser fieri della propria missione. Un giudice si duole di essere stato dimenticato; un altro scrive di essere stato ingiustamente posposto a chi nella graduatoria gli è inferiore di molti numeri; un terzo reclama il diritto che gli deriva dall'esser giunto il suo turno; un quarto ricorda il giudizio favorevole della Commissione consultiva, e così di seguito.

Dopo i lamenti vengono le insinuazioni e i sospetti, perchè naturalmente chi si crede leso nei suoi diritti, si dice vittima dell'arbitrio, del favoritismo, della noncuranza, e spesso si duole di non aver commesse le sue ragioni ad un *deputato più influente*. Ora io ho domandato più volte a me stesso il motivo pel quale in nessun Ministero piovono così frequenti e numerose le domande di promozione, come nel Ministero di grazia e giustizia. E la ragione mi pare evidente. Avvezzi i giudici all'arte difficilissima del *suum cuique tribuere*, si dovevano prima di vedere sacrificati i diritti del merito a quelli dell'anzianità; si dolgono oggi di non vedere attuato completamente il nuovo e fecondo principio del merito congiunto con l'anzianità, principio che, grazie al nostro illustre presidente, onorevole Zanardelli, è penetrato nell'ordinamento giudiziario italiano.

Poichè obbietto della mia interpellanza è l'esecuzione piena dell'articolo 11 della legge 8 giugno 1890, è necessario tenerne presente il dettato. « Le promozioni, dice quest'articolo, si fanno sempre col criterio dell'anzianità congiunta al merito, salve le disposizioni degli articoli seguenti, e *ferme* quelle che concernono la durata dell'esercizio delle funzioni in ciascun grado, stabilita con la legge sull'ordinamento giudiziario. »

Le disposizioni a cui si riportano queste ultime parole sono negli articoli 50, 51, 72 e 128 della legge 6 dicembre 1865, che io ho espressamente invocati nel testo della mia interpellanza, perchè non mi piacciono le interpellanze *a sorpresa*.

Secondo questi articoli, può essere nominato vice-presidente chi è stato giudice di tribunale, almeno per un anno; consigliere di appello, o presidente di tribunale, chi è stato vice-presidente per due anni, o giudice per sei; consigliere di cassazione, colui che è stato consigliere di appello o presidente di tribunale almeno per un sessennio.

È manifesto che al finire di codesti ter-

mini, legislativamente stabiliti, si acquistava prima, come si acquista oggi, la capacità, ossia *l'abilitazione ad essere promossi*. E dico: *si acquista oggi*, perchè gli articoli ricordati formano un punto inalterato di diritto, messo già a fondamento dell'articolo 11, su cui versa, come ho promesso, la mia interpellanza.

Con qual criterio si è proceduto per il passato alla scelta dei vice-presidenti, dei giudici di tribunale e dei consiglieri, nelle promozioni?

Molti tentativi furono fatti: sempre però la buona volontà dei ministri s'infranse contro la incompiutezza delle disposizioni legislative.

La legge del 1865 taceva, ed il vuoto non era colmato neanche dal regolamento generale giudiziario, che dava ai primi presidenti ed ai procuratori generali presso le corti di appello il diritto di proporre le nomine, le promozioni e i tramutamenti. Nessuna norma però fu stabilita per queste proposte, e i magistrati indipendenti non ebbero alcuna garanzia contro la noncuranza, o l'antipatia o anche il malvolere dei capi della corte.

Senonchè vi erano le categorie, stabilite per la sola ripartizione degli stipendi, e l'articolo 261, tuttora in vigore, della legge sull'ordinamento giudiziario prescrive che « gli stipendi sono per ciascun grado assegnati e divisi tra i funzionari *in ragione di anzianità*, secondo le proporzioni fissate per le singole categorie. »

Vi erano, dunque, come vi sono, due concetti ben separati e distinti: quello del merito, per le promozioni dopo il numero legale degli anni di servizio, e l'altro dell'anzianità, per la determinazione degli stipendi. Ma non leggendosi alcuna norma per giudicare del sapere, si pensò che il criterio della durata in ufficio potesse servire anche come regolatore del merito, sembrando, e forse non a torto, che l'anzianità se non è prova, è per lo meno presunzione di perizia acquistata col lungo esercizio della carica. E sebbene la prova debba necessariamente e logicamente vincere la presunzione, non fu mai visto un giudice, o un presidente di tribunale, o un vicepresidente essere promosso, quantunque dottissimo, se non dopo molti anni. Forse fu provvido e liberale consiglio per impedire favori, ma si deve convenire con me che gli articoli già ricordati della legge sull'ordinamento giudiziario, circa i termini dopo i quali si

comincia ad avere il diritto ad essere promossi, rimasero lettera morta.

E poi, la questione era semplicemente spostata, perchè, anche per i magistrati appartenenti alla categoria più prossima alla promozione, era e doveva essere differenza d'anni e di dottrina: quindi la necessità di scegliere fra costoro i più buoni.

Il ministro Vigliani nel 1873 pensò alla costituzione delle Commissioni locali, composte del primo presidente, del procuratore generale e di un presidente di sezione della Corte di appello. Poi nel 1880 il ministro Villa istituì la Commissione centrale consultiva, la quale fu migliorata nel 1884 dal ministro Pessina; ma sempre il concetto dell'anzianità, che, giova ripeterlo, ha valore soltanto per la determinazione della misura degli stipendi, continuò a prevalere sull'altro più nobile della sapienza giuridica.

Così si andò faticosamente innanzi, e così si venne formando la più alta magistratura del Regno, finchè si ebbe la legge 8 giugno 1890 sull'ammissione e le promozioni nella magistratura, proposta e sostenuta virilmente dall'onorevole Zanardelli.

Nel disegno ministeriale si leggeva, in relazione ai pretori, un articolo, che, approvato dalla Camera, costituisce ora l'articolo 14 della legge, ed è così concepito: « Sono promossi giudici o sostituti procuratori del Re, per anzianità congiunta al merito, i pretori dopo quattro anni d'esercizio delle loro funzioni, udito sulla promovibilità loro l'avviso di una Commissione determinata dal regolamento. »

Ed ecco trovata felicemente la formola che concilia nella classe dei pretori i diritti della anzianità con quelli del merito, tal che, fra i pretori che hanno compiuto il quadriennio di servizio, e, secondo una disposizione transitoria, gli otto anni, si debbono scegliere i migliori, ed a parità di merito, i più anziani.

Ma la magistratura non si compone soltanto di pretori, e naturalmente le norme della promozione non debbono variare nei diversi gradi della carriera. Quindi nelle tornate del 3 e 4 marzo 1890 io ebbi l'onore di presentare alla Camera un articolo aggiuntivo che, approvato dal Parlamento, diventò l'articolo 11 testè letto, e fu messo a base di tutte le disposizioni relative alle promozioni.

In tutti i casi, o signori, ed in qualunque grado della carriera giudiziaria, sempre le

promozioni debbono esser fatte col criterio del merito congiunto all'anzianità.

Lo svolgimento ulteriore con l'applicazione pratica di questa formola è nell'articolo 37 del decreto 10 novembre 1890, che necessariamente deve tenersi presente per le conclusioni ultime a cui mi propongo di arrivare. « La Commissione consultiva, dice l'articolo, notifica al ministro quali siano in ciascun grado i funzionari meritevoli, a suo giudizio, di promozione al grado superiore, distinguendoli in tre classi, secondo che li reputi *buoni, ottimi*, o di *merito eccezionale*. Ogni funzionario può chiedere al ministro che gli sia fatto conoscere se è compreso fra i promovibili ed in qual classe, e può sempre sottoporre alla Commissione stessa tutti i titoli e documenti che stimi opportuno di far conoscere nel proprio interesse. »

Intanto, anche oggi si guardano le categorie, e si promuovono soltanto coloro che hanno raggiunta la prima. Se un giudice di tribunale, dopo aver compiuto l'anno legale di servizio, fa pervenire al Ministero i suoi titoli per provocare il giudizio della Commissione, questi restano ad impolverarsi nell'archivio, perchè non pare che si debbano incomodare i signori della Commissione ad esaminare la domanda di chi ha ancora molta via innanzi a sè da percorrere.

Non furono questi però gli intendimenti miei, quando proposi quell'articolo, nè furono questi gl'intendimenti della Camera allorchè diede la sua approvazione.

A me pare che, per rendere efficaci la parola e lo spirito della legge, si debbano tenere presenti alcune norme, che rispettosamente sommetto all'onorevole guardasigilli:

1° non si dovrebbe tenere alcun conto delle categorie, che pei pretori furono soppresse coll'articolo 10 della legge 30 marzo 1890, e per tutti gli altri magistrati rimangono soltanto a determinare la quantità degli stipendi;

2° bisognerebbe prendere come punto di partenza il numero legale degli anni di servizio, ed appena compiuto, nei rigorosi termini della legge sull'ordinamento giudiziario, chiedere il parere della Commissione consultiva, la quale, tenendo presenti i rapporti dei superiori (e non soltanto di quelli attuali, ma anche dei precedenti con criterio comparativo), le opere pubblicate e sopra tutto le sentenze redatte, deve emettere il suo giudizio. E ciò

desidererei che si facesse, non a richiesta del giudice, ma direi quasi di ufficio, perchè vi sono delle anime sdegnose, o non curanti degli onori, o troppo modeste, e qui non si tratta di fare soltanto il bene dei magistrati, ma della società cui essi debbono amministrare la giustizia;

3° la Commissione dovrebbe costituire, a tenore dell'articolo 37 del decreto del 1890, le classi o categorie di merito fra tutti coloro che vengono acquistando annualmente l'abilitazione ad essere promossi. E poichè in questa materia niente deve rimanere incerto, la Commissione dovrebbe guardare la dottrina, il carattere e la incensurabilità dei costumi, perchè il vero merito è quello dell'uomo giusto di Orazio, per tenacità di propositi, per animo alto ed impavido, per mente fornita di solidi studi. Tutto ciò costituisce la onorabilità della persona, che si deve non solo conoscere ma anche proteggere, sottraendo i giudici perfino alla tentazione di sospettare che siano stati abbandonati alla mercè del proprio presidente, il quale potrebbe riferire in un modo o in un altro secondo le proprie simpatie. È necessario che finisca una volta questa minaccia continua alla indipendenza del voto e il modo semplicissimo è, in una materia analoga, additato dal Codice di procedura civile.

Quando si spiega un'azione civile contro un magistrato (che i francesi dicono *presa a parte*) questo si fa giudicare, non dal proprio presidente o dai suoi colleghi, ma dal magistrato superiore, a sicura guarentigia di serenità e d'imparzialità maggiore di giudizio. Del pari, con un provvedimento governativo, e per ragioni analoghe, si potrebbe ordinare che il Tribunale riunito in assemblea, desse le sue informazioni sui pretori, in quanto alla condotta; la Corte d'appello, sui giudici e presidenti di Tribunale; la Corte di cassazione, sui presidenti e consiglieri d'appello. Nè il giudizio potrebbe risultare meno che esatto, perchè dalle voci del foro, dalla conoscenza personale, dallo studio degli appelli e dei ricorsi, e dalla facilità di raccogliere le notizie quasi sul luogo, riesce facile il dare un parere conforme al vero. Con questi elementi e con gli altri non pochi di già indicati, la Commissione consultiva potrebbe agevolmente completare il suo lavoro di confronto fra tutti i magistrati del Regno;

4° infine, il ministro, attenendosi alla

guida dei giudizi dati dalla Commissione consultiva, dovrebbe esaurire prima, in ordine di anzianità, la classe dei giudici di *merito eccezionale*, poi quella degli *ottimi*, e finalmente l'altra dei *buoni*.

Signori, l'ideale dell'indipendenza della magistratura sarebbe il voto deliberativo e non semplicemente consultivo della Commissione suprema di sindacato; la quale, restando libera da estranee inframmettenze, rappresenterebbe l'ordine giudiziario che garantisce se stesso. Ma se, nelle condizioni attuali, ciò non pare possibile, siamo almeno assai vicini a quell'ideale, perchè ottimo a proteggere il merito vero è la Commissione suprema consultiva, se annualmente forma e rivede le classi di merito, compilando le liste di promozione, e non fra i più vecchi soltanto, ma fra tutti coloro che sono indicati dalla legge.

Se l'onorevole Zanardelli fosse rimasto più lungamente al potere, sono sicuro che avrebbe condotto il nuovo principio del merito congiunto con l'anzianità alle ultime conseguenze, ma al Ministero che successe parve forse molto ardita la riforma, ed essa rimase sepolta fra gl'impacci burocratici.

Onorevole ministro, spezzate quegli impacci, voi che avete carattere pari all'ingegno; e convenite con me, che una gara nobile e generosa di studi accenderebbe gli animi più impazienti di onore, quando si facesse loro comprendere che l'unica via, per conseguire la meta della promozione, è l'aumento delle cognizioni generali, collo studio accurato dei processi, e con la dotta elaborazione delle sentenze. (*Bravo! Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

Bonacci, ministro guardasigilli. L'onorevole Rinaldi ha cominciato con notare che i criteri, che il Governo aveva seguito da principio riguardo alle promozioni dei magistrati, non sono mutati; e quindi la sua interpellanza, sebbene presentata quattro mesi or sono, conserva tuttora il pregio dell'attualità e della opportunità.

È vero; i criteri del Governo, riguardo alle promozioni dei magistrati, non sono mutati. Fino dal principio procurai di seguire in questa parte del mio ufficio criteri conformi allo spirito ed alla lettera della legge; e quindi non v'era ragione di mutare.

L'onorevole Rinaldi ha avuto parole di

lode pei movimenti da me fatti nella magistratura; e di questo lo ringrazio.

Egli ha anche parlato delle lagnanze che, sempre seguono questi movimenti e delle insinuazioni e dei sospetti che attribuiscono le promozioni degli uni e le preterizioni degli altri a supposte influenze illegittime.

Tutti possiamo errare, nonostante le maggiori cautele per evitare l'errore.

Tuttavia come l'onorevole Rinaldi, nella sua lealtà, non dubita certo della rettitudine delle mie intenzioni, così egli può esser certo che tutto quanto potea farsi per rimuovere il pericolo di errori e di ingiustizia, fu fatto, e che giammai io ho ceduto ad influenze dirette a favorire o a danneggiare indebitamente i funzionari dell'ordine giudiziario.

L'onorevole Rinaldi ha rammentato gli articoli 11 e 14 della legge dell'8 giugno 1890 e varie disposizioni della legge sull'ordinamento giudiziario, citate nella formola della sua interpellanza: e dopo ciò egli ha fatto varie osservazioni circa i criterî e i metodi che secondo lui, si dovrebbero seguire nelle promozioni.

Dirò francamente e con molta semplicità quali siano i criterî, e i metodi che io ho seguiti e seguo in questa delicatissima materia delle promozioni.

Vi sono in primo luogo criterî fissi, come ha osservato l'onorevole Rinaldi; e sono quelli stabiliti negli articoli 50, 51, 72 e 128 della legge sull'ordinamento giudiziario. Tali sono la condizione della età, e quella della durata delle pensioni nel grado inferiore.

Sull'applicazione di questi criterî non vi può esser disputa. Una promozione la quale non rispettasse queste condizioni, sarebbe illegale.

Dopo i criterî fissi, vengono quelli rispetto ai quali la legge lascia una certa latitudine alla coscienza del ministro che deve farne l'applicazione. E sono appunto i criterî contemplati negli articoli 11 e 14 della legge dell'18 giugno 1890.

Date le condizioni stabilite dalla legge, tutti i magistrati sono promovibili; ma con quale criterio?

Il disegno di legge diceva: col criterio del merito congiunto all'anzianità.

Nella discussione, alla quale prese larga parte l'onorevole Rinaldi, prevalse un concetto alquanto diverso, e fu deliberato che

nelle promozioni si dovesse seguire il criterio dell'anzianità congiunta al merito.

Ad ogni modo è indubitato che nelle promozioni si deve procedere col duplice criterio dell'anzianità e del merito.

Il primo titolo, almeno nell'ordine della scrittura della legge, è l'anzianità, quantunque l'onorevole Rinaldi a questo titolo preferisca quello del criterio, del merito.

Ma egli non può disconoscere, anzi ha espressamente riconosciuto nel suo discorso, che il lungo tempo durante il quale un magistrato ha esercitato certe funzioni, costituisce il fondamento di una presunzione di capacità, ed un titolo ad essere investito di funzioni superiori e meglio retribuite.

Però, ne convengo, è questa una presunzione che può essere distrutta dalla prova che quel magistrato non sia adatto a funzioni superiori; ovvero dalla prova che a quelle funzioni superiori siano più adatti altri magistrati meno anziani di lui.

Quindi, come ben diceva l'onorevole Rinaldi, i due criterî debbono essere nella pratica giudiziosamente congiunti e contemporati. Non si può negare una larga, parte al merito, purchè sia tenuto il debito conto anche dell'anzianità.

Io non ho udito dall'onorevole Rinaldi parole che suonassero biasimo al Governo, per aver violato o male applicato le disposizioni degli articoli 11 e 14 della legge 8 giugno 1890. Egli ha parlato genericamente del miglior modo di intendere ed applicare disposizioni di legge, ed ha enunciato alcune norme, che si dovrebbero seguire per rimanere fedeli allo spirito della legge.

Egli ha detto, in primo luogo, che non si dovrebbe più tener conto alcuno delle categorie, perchè esse non esistono più rispetto ai pretori dopo la legge del 30 marzo 1890, e per quanto concerne gli altri magistrati, sono state mantenute unicamente a determinare la misura dello stipendio, e non già a costituire una distinzione effettiva fra i magistrati dello stesso grado.

Ora io debbo osservare che l'abolizione delle categorie riguardo ai pretori, fu stabilita in massima nella legge del 30 marzo 1890, ma non fu eseguita. La legge imponeva al Governo di fare una sola categoria di pretori, ma l'imponeva a condizione che potessero essere eseguite altre disposizioni di quella stessa legge, dirette a fornire i mezzi necessari a

quell'intento. L'onorevole Rinaldi sa come procedette l'esecuzione di quella legge: i mezzi sono mancati, e quindi per necessità è rimasta ineseguita la disposizione che voleva abolite le varie categorie dei pretori.

Quanto agli altri magistrati, poichè le categorie furono conservate, mi permetto di dubitare che ciò sia stato fatto unicamente per determinare la misura degli stipendi. L'aver per un tempo più o meno lungo esercitato determinate funzioni, ha costituito e costituirà sempre un titolo alla promozione.

L'onorevole Rinaldi, in secondo luogo, propone che, appena il magistrato abbia acquistata la capacità legale per esser promosso al grado superiore, sia interpellata la Commissione consultiva per emettere il suo parere sul merito di quel magistrato.

Se questo non si è sempre fatto, si potrà fare d'ufficio, sebbene io creda rarissimi i magistrati che non chiedono il giudizio della Commissione consultiva.

Non menoma la dignità del magistrato, la domanda ch'egli faccia di ciò che in coscienza creda essergli dovuto.

Credo quindi rarissimo il caso di magistrati, i quali avendo i requisiti legali, non provveggano al proprio legittimo interesse provocando il giudizio della Commissione consultiva sul loro merito per potersi trovare, anche riguardo a questo titolo, in perfetta condizione per la promozione.

Vuole, in terzo luogo, l'onorevole Rinaldi che la Commissione costituisca delle categorie di merito, tenendo conto della dottrina, del carattere e della onestà dei costumi del magistrato che egli desidera simile all'uomo giusto descritto da Orazio.

La Commissione consultiva non solo esamina l'opera dei magistrati cioè le loro sentenze, ma tien conto altresì delle informazioni che vengono dai capi delle Corti, e di tutti gli altri elementi dei quali il Governo può disporre per giudicare del merito dei magistrati.

Con questi criteri essa giudica del merito dei magistrati, e li classifica in *buoni, ottimi, di merito eccezionale*.

Ora non è questa la classificazione desiderata dall'onorevole Rinaldi?

Finalmente l'onorevole Rinaldi ha espresso un desiderio, nel quale mi dispiace di non poter consentire.

Egli ha detto che la Commissione dovrebbe aver voto deliberativo.

Rinaldi. Sarebbe desiderabile!

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. Ed io dico che non è desiderabile. Non è desiderabile il voto deliberativo della Commissione perchè distruggerebbe completamente la re-

sponsabilità del ministro, che è pure una grande guarentigia del buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

E ben lo notava un giorno l'onorevole Zanardelli rispondendo ad un'interpellanza dell'onorevole Della Rocca circa i criteri che debbono seguirsi nelle promozioni dei magistrati. L'onorevole Zanardelli, dopo avere accennato ai criteri dell'anzianità e del merito, diceva che l'ultima e suprema guarentigia per la bontà della scelta sta nella coscienza del ministro.

Quanto a me, ho detto in principio e ripeto, che tutti siamo esposti al pericolo di cadere nell'errore, ma che di nessuna parte dei miei uffici mi sono occupato con tanta diligenza e con tanta cura, come di questa, sommamente importante e delicata, delle promozioni dei magistrati.

Da ultimo, l'onorevole Rinaldi ha parlato di nuovi studi e di un ulteriore svolgimento, che avrebbe dovuto avere la legge del 1890 per assicurare meglio l'esecuzione degli articoli 11 e 14 della legge medesima: cioè, per garantire meglio i diritti della magistratura. Riconosco la importanza dell'argomento, ed io non mi ricuso di portar sopra di essa tutta la mia attenzione, e, tenendo conto delle sagaci osservazioni dell'onorevole Rinaldi, vedere se questa parte importantissima della nostra legislazione possa in qualche modo essere migliorata.

Presidente. L'onorevole Rinaldi ha facoltà di parlare per dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

Rinaldi Antonio. In verità qualche cosa l'abbiamo ottenuta, perchè l'onorevole guardasigilli, con parole cortesissime, delle quali gli rendo grazie sincere, ha detto di esser disposto a fare larga parte al merito! E qui soggiungo, per mia personale conoscenza, essere perfettamente esatta la sua affermazione che è solito di portare in questo servizio il maggior impegno, la maggior cura, la maggior diligenza che altri possa desiderare.

Ma non è tutto, giacchè nel suo discorso ha fatto nuovamente capolino il concetto dell'anzianità e delle categorie; anzi egli è venuto ad affermarlo e ritenerlo, precisamente come si pensava prima del 1890.

La mia interpellanza consta di due parti; la prima è relativa alla constatazione dei fatti, ed oramai ne sappiamo tutti abbastanza; la seconda si riferisce ai *nuovi* metodi di governo, circa le promozioni; e dico *nuovi*, perchè si debbono considerare in rapporto alla legge *nuova*, ossia quella dell'8 giugno 1890.

Sul qual proposito mi occorre di fare una rettifica; l'onorevole ministro mi ha attribuito una proposta che io non ho fatta, non avendolo

già invitato a svolgere ulteriormente i principî stabiliti nella legge del 1890, nel senso di doverci venire innanzi con un altro disegno di legge.

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. Ha detto che i miei predecessori si disponevano a farlo; ciò che suonerebbe un rimprovero a me per non averlo fatto!

Rinaldi Antonio. Io ho detto che se l'onorevole Zanardelli, fosse rimasto a reggere ulteriormente il dicastero della giustizia, egli che aveva escogitato la formola dell'articolo 14, accettata ed approvata dalla Camera, l'avrebbe eseguita, nel modo da me spiegato, o almeno come credo che debba essere logicamente interpetrata.

Chiarito ciò, mi sia lecito, di contrapporre alcune domande ed osservazioni alle risposte date dall'onorevole ministro.

Dirò innanzitutto, che i giudici di tribunale e i sostituti procuratori del Re, essendosi ormai unificata la carriera, ascendono a 1242. Due terzi di essi compongono la seconda categoria e sono al numero di 828. L'esperienza quotidiana ci dimostra che non si raggiunge la prima categoria, se non almeno dopo otto o nove anni. Ora l'articolo 50 della legge sull'ordinamento giudiziario dice che *per essere nominato vice-presidente è necessario essere stato giudice di un tribunale civile, almeno per un anno.* Dunque, secondo la legge, si acquista l'abilitazione ad essere promossi dopo un anno, secondo la pratica di governo, dopo otto o nove!

Voi lo sapete, non si dà mai il caso di promuovere un magistrato se non dopo molti anni di servizio.

L'onorevole ministro ha asserito di più che i termini stabiliti dagli articoli 50, 51, 72 e 128 non sono stati mai violati. Ed io rispondo: in un senso sì, essendo certo che non si sono mai fatte le promozioni prima dell'anno o del biennio, o del sessennio, e sfido io di trovare un ministro che possa avere questo coraggio; in un altro senso no, perchè dopo questi termini non si sono fatte le opportune pratiche, nè si sono domandati i giudizi della Commissione consultiva, bensì si è atteso il previo conseguimento della prima categoria.

E poichè il guardasigilli ha parlato dei pretori, mi permetterò di aggiungere che più stridente è per essi la contraddizione, giacchè se il venir meno delle economie ha reso inutile l'abolizione delle due categorie, non si deve ritardare anche la promozione dei buoni, sol perchè hanno innanzi a sè altri colleghi meglio stipendiati!

Ma l'onorevole guardasigilli ha detto altresì che l'anzianità ha pure i suoi diritti, per modo che si promuovono gli anziani, che

non hanno demeritato. Ed io osservo che in questo ragionamento si nasconde un equivoco, scambiandosi il merito positivo di cui parlano il decreto e la legge del 1890 con l'idea negativa del demerito. E che ne faremo noi dell'articolo 37 del decreto legislativo del 1890, nel quale è detto che la Commissione consultiva deve formare le tre categorie o classi di merito, ponendo nella prima i giudici di merito eccezionale, e nelle altre due gli ottimi e i buoni?

È certo che si deve per costoro tener conto anche dell'anzianità, ma nei loro rapporti soltanto, e non già rispetto agli altri che non furono compresi in alcuna di queste tre categorie.

Mi si permetta di ricordare fuggacemente una pratica utilissima invalsa nel Ministero delle poste e dei telegrafi. Eravamo nel 1890 ed il nuovo principio dell'anzianità congiunta al merito, partito dal Ministero di grazia e giustizia, cominciò a penetrare anche negli altri, e per primo, che io sappia, in quello delle poste e dei telegrafi.

Con decreto 14 dicembre 1890 fu detto che le promozioni saranno fatte per un quarto in base al merito esclusivo, e per tre quarti in ragione dell'anzianità congiunta al merito. Colla normale poi del 3 gennaio 1891 fu stabilito di doversi compilare, per ciascun impiegato, un registro riservato con diverse colonne indicative della capacità, della condotta, della moralità e dell'assiduità al lavoro. Codeste note caratteristiche si traducono in numeri, che vanno da zero a quindici, e voi sapete che questo metodo si presta benissimo a qualunque gradazione del merito. Ora, *mutatis mutandis*, la Commissione consultiva potrebbe ricevere dal Ministero norme pressochè simiglianti per la misura del merito.

L'onorevole ministro mi ha fatto quasi un rimprovero perchè ho accennato al voto deliberativo della Commissione suprema. Ebbene, io gli dirò ch'è questo un desiderio da me vivamente carezzato, perchè la magistratura possa essere sicura di sè stessa e collocata veramente al di sopra dei partiti politici. D'altra parte, questa non è più un'utopia, com'egli lasciava sospettare, dal momento che quel metodo è ormai attuato nell'esercito. Nè poi deve ricorrere al facile argomento di non voler declinare la propria responsabilità, giacchè è chiamato a moderare anche i giudizi erronei della Commissione con fornire nuove notizie e dilucidazioni, eccitandola a ritornare sui propri panni, quando ne sia il caso.

Del resto, a che importa la responsabilità del ministro, quando la magistratura è minacciata dal potere?

Io però, non volendo uscire dai termini della mia interpellanza, mi sono limitato a chiedere che si rinvigorisca l'opera della Commissione, giacchè, se per lo passato non si avevano norme precise, ora le abbiamo.

L'onorevole ministro ha ricordato alcune parole dell'onorevole Zanardelli pronunziate in una tornata, se non erro, del 1883. Ma allora i ministri si dibattevano in cerca di un criterio regolatore del merito che sfuggiva loro costantemente dinanzi, e quindi dovevano naturalmente invitare i deputati ad aver fede nella loro coscienza. Oggi però l'onorevole Zanardelli non ricorrerebbe soltanto al presidio della sua coscienza, ma forse direbbe con maggiore energia quello che pur disse allora; le promozioni non le fa il calendario, ma il merito; e forse ripeterebbe quelle altre auree parole, che furono scritte da un insigne giureconsulto napoletano, Giuseppe Vacca, in una circolare del 1864: nelle promozioni si debbono guardare gelosamente i diritti della intelligenza, della sapienza giuridica e della condotta illibata.

Possano queste parole, dopo circa 30 anni, servire almeno come tardo augurio per l'avvenire della magistratura italiana!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Bonacci, ministro guardasigilli. Debbo una breve replica all'onorevole Rinaldi, il quale è d'accordo con me più che non sembri dal suo discorso.

Io non ho affermato così rigidamente, come egli ha mostrato di credere, che nelle promozioni si debba rimanere nei limiti della prima categoria. La legge non vieta che in alcuni casi si vada con la scelta nella seconda categoria, passando sopra a tutti quelli della prima. Ma finchè si può, bisogna scegliere i magistrati da promuovere nella prima categoria; e si può finchè in questa siano dei magistrati di merito. In tal modo si rende omaggio alla legge, la quale vuole che nelle promozioni si tenga conto dell'anzianità e del merito.

L'onorevole Rinaldi mi ha proposto un metodo che, secondo lui, sarebbe ottimo, e che, a quanto pare, è in uso presso il Ministero delle poste e dei telegrafi. Ivi è stabilito, che le promozioni abbiano luogo in ragione di un quarto esclusivamente per merito, e in ragione di tre quarti per merito unito all'anzianità. Inoltre per misurare il merito si tien conto dei servizi speciali resi dall'impiegato, della sua abilità, dei suoi costumi e della sua condotta; e tutto questo è ridotto a numeri, da zero a quindici (così mi pare che abbia detto l'onorevole Rinaldi) per modo che a colpo d'occhio si vede colui che deve essere preferito e promosso.

A dire il vero, questo sistema che vedo praticato anche per misurare il merito dei fanciulli nelle scuole, a me sembra troppo materiale e meccanico, e non certo immune dal pericolo degli arbitrii e delle ingiustizie meglio di qualunque altro sistema.

Non mi pare che si possa facilmente determinare con numeri il merito del magistrato, a costituire e a misurare il quale concorrono tanti e si vari elementi morali.

Preferisco il sistema attuale.

Il quale consiste nel tenere in molta considerazione il voto accurato e coscienzioso di quella Commissione di magistrati che la legge ha posto al mio lato per darmi utili consigli nella delicatissima materia delle promozioni, e di non allontanarmi da quel voto se non in casi eccezionali ed inverosimili di aperto conflitto tra il parere della Commissione e il suggerimento della mia coscienza; e poi nel rivedere, occorrendo, quel voto con l'esame diretto degli elementi sui quali è fondato.

Quanto a rendere deliberativo il voto della Commissione, come desidererebbe l'onorevole Rinaldi, io ho già detto che in ciò non posso essere d'accordo con lui. Secondo me, il voto deliberativo della Commissione, significherebbe la soppressione della principale garanzia in questa materia, cioè la responsabilità del ministro, il quale deve render conto al parlamento ed al paese del buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

Quanto alle parole, che l'onorevole Rinaldi ha rammentate, degli onorevoli Zanardelli e Vacca, esse rispondono pienamente al mio pensiero. Ma io credo che per raggiungere quell'intento siano più idonei i metodi e i mezzi da me indicati, e che dovrebbero avere l'approvazione di un uomo così illuminato come è l'onorevole Rinaldi.

Presidente. Così è esaurita l'interpellanza dell'onorevole Rinaldi.

Viene ora l'interpellanza dell'onorevole Pugliese agli onorevoli ministri dell'interno e delle finanze « intorno alle esattorie collocate di ufficio nella provincia di Bari per cinque anni e con l'aggio del 4 al 5 per cento. »

L'onorevole Pugliese ha facoltà di parlare.

Pugliese. Questa interpellanza merita tutta l'attenzione del Governo; si riferisce a fatti gravi.

Non ho acquistato la coscienza della loro gravità dai documenti che posseggo, quanto dall'essermi visto malamente attaccato sin da quando della mia interpellanza si conobbe appena il solo nome, non si conoscevano cioè

nè i fini a cui tendeva, nè il modo come sarebbe stata svolta.

Ciò mi fece comprendere che non volendo avevo messo il dito sopra una piaga, onde il grido dei feriti.

Nel 1892 scadeva il servizio delle esattorie nella provincia di Bari; occorreva provvedere alle nuove collocazioni.

L'aggio del quinquennio che finiva nel 1892 aveva oscillato tra il minimo 0.10, Bitonto, ed il massimo del 2 per cento.

Pel quinquennio nuovo furono collocate in seguito ad appalto 16 esattorie con l'aggio minimo di 0.50, Palignano, e massimo 1.98, Alberobello. Furono collocate per terna 20 esattorie con il minimo del 2 per cento, Corato, S. Michele, ed il massimo del 4 per cento Grumo, Minervino, Rutigliano, Cassano. Diciassette esattorie furono invece collocate di ufficio nei modi seguenti.

Furono collocate tutte in sul finire di novembre, meno due, Ruvo, Montrone, la cui collocazione fu disposta il 2 ed il 9 dicembre.

Furono collocate due al 3, tre al 4, 9 al 4 1/2 e tre al 5 per cento.

Furono collocate tutte per cinque anni.

Furono concesse in blocco, tutte al Credito Mobiliare.

Anzi risulta che col Credito Mobiliare si era convenuto di concedere ad esso tutte le esattorie che non sarebbero state altrimenti collocate. Ed allora una cosa che non si comprende bene è la fretta con la quale fu decretata la collocazione di ufficio, fretta che diventa veramente colposa quando si considerano due fatti.

Il primo che a metà gennaio 1893 le cauzioni non ancora erano state presentate; il secondo che ad alcuni municipi, furono negate due sole ore di tempo il 26 novembre, mentre collocazioni se ne fecero sino al 9 dicembre di quell'anno.

È notevole poi che la concessione di quelle esattorie fu fatta senza alcuna motivazione intorno alla convenienza per così lungo tempo; e che fu fatta senza sentirsi in molti casi o in tutti il parere della Giunta amministrativa.

Un'ultima cosa ho bisogno di osservare, ed è il procedimento illegale tenuto dalla prefettura a riguardo di alcune cospicue città.

Io sono in possesso, onorevoli ministri, di tutti i documenti che si riferiscono a questa

mia interpellanza; non dico cosa che non possa essere documentata. Li prevengo anzi che fino da questo momento metto tutti i documenti che posseggo a disposizione dei relativi Ministeri, acciocchè possano andare a fondo della cosa, se lo credono, e fare giustizia.

Risulta che, dovendosi procedere alla collocazione d'ufficio per la esattoria di Gravina, il sindaco, in nome della Giunta e del Consiglio comunale, chiese alla prefettura due ore di tempo per inviare telegraficamente una offerta di aggio bassissimo.

Or bene, la prefettura di Bari credette di non aderire a così mite e giusto desiderio e di non dare le due ore di tempo al municipio che le richiedeva, e concesse d'ufficio l'esattoria a colui, a cui assolutamente si doveva concedere.

Ecco quello che risulta letteralmente dai miei documenti per quanto si riferisce a Gravina:

« Dopo una prima offerta presentata al signor prefetto con l'aggio del 5 per cento per la sola esattoria, estranea restando la Cassa comunale, vi fu altra offerta con l'aggio del 4 per cento ed alle medesime condizioni, offerta che venne al municipio partecipata col seguente telegramma: « Presentata offerta per collocamento di cotesta esattoria aggio 4 per cento estraneo restando servizio tesoreria comunale. Tempo utile presentazione offerte miglioramento sino domani mezzogiorno. »

« Questo telegramma partiva dall'ufficio di Bari alle ore quattro e quarantacinque pomeridiane. »

« Quest'Amministrazione comunale, nel termine di poche ore concesse per l'aggiudicazione d'ufficio, interessandosi al grave fatto, era riuscita ad ottenere promessa di una migliore offerta, e quindi poco prima dell'ora fissata per l'aggiudicazione (12 meridiane del 26 novembre) inviava al signor prefetto il seguente telegramma d'urgenza: « Aspettiamo momenti offerta esattoria — preghiamo caldamente prorogare termine due pomeridiane. » E poco dopo, avvalorandosi sempre più la promessa della migliore offerta, si faceva seguire il seguente altro telegramma: « Preghiamo vivamente prorogare mezzodi domani termine concessione esattoria — quasi certa offerta riduzione aggio. »

« Però tali preghiere a nulla approdarono, perocchè l'aggiudicazione ebbe luogo nel rigoroso perentorio assegnato, ed il signor pre-

fetto, con telegramma del 26 novembre, ore una e minuti quindici pomeridiana, ne dette partecipazione nei seguenti termini: « Cotesta esattoria conferita oggi, aggio quattro per cento, ore dodici meridiane, giusta termine stabilito col telegramma di ieri.

« Ma la sorpresa crebbe e divenne più dolorosa quando, pervenuto il decreto del signor prefetto, si ebbe a constatare che il prefetto, facendo uso della facoltà discrezionale che la legge gli accorda, in luogo di concedere la esattoria per un anno solo a cagione della esorbitanza dell'aggio, l'avea concessa per l'intero quinquennio. »

Se tale fu la condotta tenuta dalla prefettura di Bari per la concessione di ufficio delle esattorie, ben posso con animo tranquillo dire alla Camera, che trovo questa condotta censurabile dal punto di vista politico, dal punto di vista economico, e dal punto di vista giuridico.

La trovo censurabile dal punto di vista politico, ed è su questo che la interpellanza richiama l'attenzione del ministro dell'interno, perchè dopo che un'aspra lotta elettorale si era fatta nella Provincia, parve che queste concessioni, fatte in così mala maniera, fossero come un concedere premi e dar pene.

Se devesi sempre agire con la maggior prudenza, col maggiore riguardo agli interessi delle popolazioni, specialmente quando si tratta di una legge di tassa, questo dovere doveva sentirsi in modo eccezionale, quando un'aspra lotta erasi colà combattuta, e la condotta dell'autorità poteva essere malamente ed in modo diverso interpretata.

Io non raccolgo nè una mala voce, nè una accusa, ma fatti. E fra i fatti uno è molto grave, e sopra di esso sento il dovere come cittadino e deputato di richiamare l'attenzione dell'onorevole Giolitti.

Secondo i documenti della prefettura di Bari, pare che la concessione d'ufficio fosse stata fatta in blocco al Credito Mobiliare; ma da altri documenti ufficiali, risulta che il Credito Mobiliare avrebbe servito in questa losca faccenda da prestanome, e che sotto la sua bandiera si nascondono persone che io non conosco, perchè se le conoscessi le denuncierei alla Camera, le quali non hanno creduto di assumere la responsabilità morale e sociale, di prendere quelle esattorie. Risulta da questi documenti che una locupletazione illecita sarà conseguita da codeste persone,

che sotto il nome del Credito Mobiliare si nascondono.

Il documento al quale mi riferisco sarà forse sfuggito agli onorevoli ministri, perchè essi nella molteplicità delle loro cure e degli affari, certamente non possono leggere tutto, ma quando io l'avrò indicato, essi immediatamente potranno farne richiesta e toccare con mano la verità di quanto ho narrato.

Il Credito Mobiliare Italiano ha fatto nei mesi decorsi la relazione della gestione del 1892; il signor direttore generale nell'assemblea generale, ha dichiarato che l'istituto ha assunto per la provincia di Bari solamente il servizio dell'esattoria del comune di Bari. Dunque le 17 esattorie collocate di ufficio, non sono state assunte che nominalmente dal « Credito Mobiliare » perchè se realmente e sostanzialmente fossero state da questo istituto assunte, e non per nascondere i nomi e la responsabilità dei veri assuntori, nella relazione del direttore generale non avremmo dovuto leggere la notizia che si era solamente assunta l'esattoria della città di Bari, ma la notizia corrispondente ai documenti della prefettura che lo istituto, cioè, aveva assunto il servizio di 17 esattorie.

Che cosa intanto è avvenuto per quelle 17 esattorie? Quelle esattorie sono state concesse a persone del luogo ad un saggio bassissimo, dove al due, dove al due e mezzo, e dove al tre per cento, e la differenza tra quello che percepirà il vero esattore col nome di collettore, e quello che nominalmente percepirà il Credito Mobiliare Italiano, sarà invece fatto proprio da coloro che si nascondono sotto il nome e la responsabilità dello istituto. Ciò costituisce un aggravamento, come dimostrerò, per i nostri disagiati contribuenti, ed una illecita speculazione, sulla quale deve cadere grave, seria la censura mia, la censura della Camera, se potesse essere interpellata, e credo cadrà la censura del Governo, perchè qui si tratta di denaro che si toglie ai poveri contribuenti, cioè di una quistione morale e di giustizia, non già di una quistione politica.

Punto di vista economico. Ho detto che la condotta della prefettura mi pareva censurabile molto dal punto di vista economico, ed è facile comprenderne la ragione.

La Camera conosce che cosa è l'aggio, e chi è che paga l'aggio.

Io non ho bisogno di dire che l'aggio lo paga il contribuente, e che l'aggio si traduce

in una sovrimposta. Ora è doloroso, signori, osservare che, mentre a noi trema il cuore quando siamo chiamati a discutere una nuova imposta od un aggravamento di imposta esistente, è doloroso, dico, il riconoscere che le prefetture, a cuor leggero, permettono che le tasse vengano così iniquamente aggravate.

E fu seriamente aggravata questa tassa per diciassette paesi, sia che voi teniate conto della media massima del quinquennio precedente, sia che teniate conto della media massima delle concessioni fatte per terna, o per asta nel quinquennio attuale. Voi vedrete che grave fu il concedere diciassette esattorie, per alcune delle quali l'aggio è del 5 per cento, per altre il 4 e mezzo per cento. Più grave riesce l'aggio, se tenete conto di due altri fattori: se tenete conto che la concessione non fu fatta alla spicciolata, perchè allora ben può darsi che l'aggio possa essere in una misura più forte, dovendosi tener conto del piccolo lucro che ciascuno farà e delle spese a cui si deve andare incontro, ma che fu fatta in blocco per diciassette esattorie. In questo caso, lungi dall'aspettarci un aggio maggiore della media generale della Provincia, dovevamo aspettarci un aggio molto al disotto della media generale.

È necessario poi tenere conto di un altro fattore, che rende più grave la condizione delle cose, e dimostra di quanto fu peggiorata la sorte del contribuente.

La prefettura non concesse, come poteva e doveva, le 17 esattorie per un solo anno, non le concesse per due, ma, niente di meno le concesse tutte per 5 anni. Tenendo conto di questo fattore, che cioè le prefetture hanno fatto uso del massimo tempo possibile, e che hanno fatto la concessione di 17 esattorie ad una sola persona, voi vedrete che l'aggio è enorme, imperciocchè l'aggio diminuisce in ragione inversa del tempo, ed in ragione inversa della molteplicità delle concessioni. Invece, in quest'affare troviamo che l'aggio aumenta per quanto aumentano le concessioni, ed aumenta in ragione diretta della durata del tempo.

Io credo di non aver bisogno di dire altro per convincere Governo e Camera che la concessione fu assolutamente esiziale dal punto di vista economico, e che quei 17 paesi furono gravati illecitamente da una sovrimposta, la quale secondo i miei calcoli, fatti con la maggior prudenza, tenendo cioè conto

dell'aggio che attualmente percepiscono i così detti collettori dei 17 paesi, e dell'aggio che in sostanza debbono pagare i contribuenti secondo la concessione, oscilla per 5 anni tra un lucro illecito non inferiore a 100,000 lire e non maggiore di un milione. È forse un milione che per opera illecita della prefettura, è venuto ad aggravare la condizione dei contribuenti.

E Governo e Camera desiderano una prova precisa della gravezza dell'aggio, ecco la prova.

Il comune di Gravina produsse ricorso al Consiglio di Stato contro il provvedimento del prefetto; ed il Consiglio di Stato annullò il decreto di concessione perchè non era stato motivato e non era stata sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Essendosi proceduto alla nuova concessione, essa è stata fatta alla istessa persona; ma invece di farsi all'aggio del 4 per cento è stata fatta all'aggio del 3 per cento.

Volete dimostrazione maggiore per esser convinti che l'aggio delle concessioni di ufficio fu anormale, e che esso fu una sopratassa caricata sui contribuenti per finalità assolutamente deplorabili?

E poichè sono a parlare di Gravina, una ultima considerazione ed avrò finito. Quando si procedette, per la seconda volta, alla concessione dell'esattoria di Gravina, furono presentate al signor prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa domande per aggio inferiore al 3 per cento. Nonostante queste offerte ad aggio inferiore, venne confermata la concessione all'antico concessionario con l'aggio maggiore del 3 per cento.

Si dice, onorevole ministro, che la Prefettura ciò facendo abbia ubbidito ad una ingiunzione ministeriale. Io ritengo che l'ingiunzione non esista, fino a quando Ella non sarà per dirmi il contrario. Ritengo invece che qualche nota ministeriale sia stata malamente interpretata. Ella avrà potuto osservare che nelle concessioni non si tien conto solamente della misura dell'aggio; che bisogna altresì tener conto della dignità personale di colui al quale l'esattoria si concede, della sua moralità, della sua vita, della sua onestà, di tanti altri fattori; ma non avrà potuto, io credo certamente, imporre alla Prefettura di concedere per la seconda volta il servizio dell'esattoria di Gravina alla stessa persona, spregiando le offerte minori che erano

state in tempo presentate. E quindi credo che l'ufficio, se pur esiste, è stato malamente interpretato; e che quando le offerte minori venivano da persone le quali, dal punto di vista della morale, della fede pubblica, della onestà della loro vita, raggiungevano gli stessi numeri, offrivano gli stessi requisiti, la Prefettura doveva assolutamente mettere da parte la concessione che è stata fatta, doveva metter da parte l'offerta al 3 per cento, ed accettare le offerte minori che furono fatte in tempo utile per aggio inferiore.

Vado oltre. Se dissidio vi sarà fra me e gli onorevoli ministri, il dissidio si produrrà sopra qualunque altro punto dell'interpellanza, ma non si potrà mai produrre su quest'ultimo punto, su quest'ultimo aspetto della cosa; imperciocchè essi sono giureconsulti, sono uomini di governo illuminati, e dovranno immediatamente convenire che la legge fu malamente intesa e malamente applicata; dovranno immediatamente convenire che la eccezione diventò regola, e la convenienza dell'interesse pubblico e del contribuente si mutò in un aggravamento delle sue condizioni.

Per dimostrare subito che la procedura fu anti-giuridica, contraria al pensiero e alla lettera della legge, io non devo fare altro che ricordare alcuni precedenti legislativi.

Nella legge del 1871 le cose erano così regolate: il servizio delle esattorie doversi dare per cinque anni per asta pubblica, o per terna, nel qual caso l'aggio non doveva oltrepassare il 3 per cento. Riuscite inutili le aste, doversi passare alla terna; in tal caso l'aggio può essere maggiore del 3 per cento e la durata può essere inferiore ai 5 anni.

Non avvenuta la collocazione per terna, il prefetto provvede di ufficio per un solo anno.

Questa legge produceva danno ai contribuenti, perchè nelle collocazioni di ufficio limitate ad un anno l'aggio diventava forte, dovendo trovarsi nell'aggio oltre la remunerazione del lavoro e del rischio, anche il rimborso delle spese d'impianto.

L'aggio aumenta in proporzione inversa della durata del servizio.

Allora, esclusivamente per migliorare la condizione del contribuente, con la legge 30 dicembre 1876 l'art. 13 fu così modificato: *il prefetto provvede di ufficio per un anno, a seconda la convenienza anche fino ad un quinquennio.*

La regola restò l'anno; la eccezione diventò

una durata maggiore; questa durata maggiore doveva essere adottata per *convenienza*, e poteva estendersi fino a 5 anni *secondo la convenienza.*

Per *convenienza* la legge intese la evidente utilità del contribuente.

Questo e non altro è lo spirito della legge, la ragione della innovazione e della facoltà concessa. Se se ne dubita, si leggano le discussioni parlamentari, i discorsi del *Nobili* relatore e del *Mantellini*, del ministro *Conforti*: *è un provvedimento a scopo di diminuire l'aggio di riscossione e quindi giovare ai contribuenti, diminuendone i pesi. L'aggio è in ragione inversa della durata.*

Ora, se questa è la legge, chi dirà essere stato secondo legge il provvedimento del prefetto?

Non fu adottato in via di eccezione, ma quasi in via di regola, come lo dimostra la concessione fatta in blocco di 17 esattorie ad una istessa persona.

Non fu in alcuna maniera motivata la convenienza, e neppure interpellata per parere, la Giunta amministrativa.

Se l'aggio era alto, la durata doveva essere minima, perchè mancava assolutamente la convenienza e la utilità del contribuente. L'uso della massima durata non poteva essere giustificato che da un aggio mite.

Non ho bisogno di più indugiarmi per concludere che assolutamente la legge fu malamente intesa, sia nello spirito, sia nella lettera, e fu malamente applicata, imperciocchè quello che era regola diventò eccezione, quello che è eccezione diventa regola; dello interesse dei contribuenti non fu tenuto alcun conto, ed intorno a questa convenienza del contribuente non fu data alcuna motivazione, anzi si aggravò la mano sopra di lui, come ho già dimostrato.

Nè questo che io censuro per la provincia di Bari, onorevole Grimaldi, è avvenuto solamente in quella Provincia.

In quella Provincia è avvenuto in una maniera strana, in una forma più intensa e più offensiva per la sua economia, per gl'interessi del contribuente; ma anche in altre Provincie si sono lamentati gli stessi inconvenienti. Per la provincia di Lecce ricorderò quello che avvenne nel comune d'Ostuni, che reclamò contro il provvedimento del prefetto ed il parere del Consiglio di Stato che a 28 gennaio 1893 diede una memorabile lezione.

Leggo quel parere che il ministro deve certamente conoscere, non solo perchè ha dovuto essergli comunicato, sibbene anche perchè fu ricordato nel parere successivo emesso per il comune di Gravina, ed a termini del quale fu emanato analogo decreto:

« È inoltre da riflettere che la facoltà di nominare d'ufficio limitata dapprima ad un anno, fu poi (legge 30 dicembre 1876, n. 3591) estesa a tutto il quinquennio per non togliere ai prefetti l'opportunità di provvedere definitivamente per il quinquennio quando potessero farlo a condizioni assai vantaggiose per i contribuenti. La nomina d'ufficio per un quinquennio è quindi la eccezione, e bisogna avvertire che non divenga poco a poco la regola generale in tutti i casi nei quali le esattorie devono essere direttamente conferite dai prefetti, i quali devono nei loro decreti addurre le ragioni di convenienza da cui sono indotti a provvedere per tutto il quinquennio. Un decreto nel quale tali motivi non fossero indicati, sarebbe per le esposte considerazioni illegittimo per mancanza di motivazione e come tale dovrebbe essere annullato. »

In questo parere il Consiglio di Stato richiama i prefetti alla giusta intelligenza ed osservanza delle leggi e li ammonisce che la regola è la concessione per un anno; che la eccezione è la concessione per un tempo maggiore, e che questa eccezione può farsi soltanto quando evidentissimo sia il vantaggio dei contribuenti.

Anche nella provincia di Avellino avvennero fatti simiglianti: tanto è vero che tutto è contagioso nel mondo, la malattia fisica e la morale, il potere e il prepotere, la corruzione e la mala intelligenza ed applicazione della legge. Anche in quella Provincia si ebbero concessioni con aggio del 5 e 6 per cento, mentre in quelle avvenute per terna o per asta si ebbe il massimo dell'1.50 ed il minimo di 50 centesimi a Roccaboscerana.

Prima del 3 dicembre, giorno delle concessioni di ufficio, furono presentate al prefetto domande in ribasso per i municipi di Spedalotto, Summonte, S. Angelo a Scala, Monforte, ma non furono prese in esame ed intanto le esattorie vennero concesse come ho detto ad aggio di gran lunga maggiore.

Spero di ottenere risposte leali ed aperte; promesse di riparare al mal fatto per il pas-

sato, di impedire ogni mal fatto simigliante per lo avvenire.

Ma prima di finire mi si conceda ancora di esprimere un pensiero.

Coloro che vollero assumere la difesa degli atti che censuro, mi attaccarono in malo modo appena fu saputo della mia interpellanza; a giustificare l'operato delle prefetture dissero una cosa preziosa: che i bassi aggi di alcune esattorie corrispondano ad altrettante operazioni elettorali; cessata la causa doveva naturalmente cessare lo effetto.

Ecco, onorevole ministro, come anche una volta si verifica l'adagio antico: *Deus qui vult perdere dementat*. I bassi aggi giovano a tutto il popolo: non possono quindi mai e poi mai costituire un'operazione elettorale, e meno un'operazione di partito. A ciò si aggiunga che i bassi aggi del passato essendo stati determinati pel quinquennio 1888-92 potevano essere una operazione elettorale per le elezioni del 1890, non per quelle del 1892.

Non si capisce quindi come, avvenute le elezioni nel novembre 1892 gli aggi dovessero aumentare.

Pure io voglio concedere che gli aggi bassi furono una operazione elettorale, e che cessata la causa dovesse cessare lo effetto. Ebbene questo effetto si dovrebbe vedere cessato nelle concessioni ad asta pubblica o per terna, non già nelle concessioni d'ufficio. Invece è avvenuto il contrario; le concessioni all'asta o per terna rivelano la istessa legge, non vanno in media al di là del 2 per cento; e solo nelle concessioni che fa il prefetto salgono improvvisamente al 5, il quale cinque, è molto più grave se si tiene conto del profitto di 17 esattorie, che danno un complesso di esazione di più milioni all'anno.

Invece veggano che cosa diventa codesto ragionamento, dopo avere stabilito che l'aggio alto si verifica nelle concessioni di ufficio. Data la causa, dato lo effetto: avvenute le elezioni si sentì il bisogno di distribuire ricompense, di fare favori, di permettere indenizzi, e così si spiegano le concessioni di ufficio, in blocco, affrettate, non motivate, per 5 anni, e così l'aggio massimo del 5 per cento; un mondo di gente ride e si arrotonderà la pancia come Falstaff, il rappresentante del secolo; e Pantalone paga e muore di fame.

Dissero un'altra cosa: le condizioni eco-

nomiche della Provincia essere ora meno floride che nel passato quinquennio.

Ciò è inesatto, per non dire peggio.

Quella regione, sventurata per molte ragioni, ebbe la sua massima depressione economica proprio nel quinquennio passato; ora invece comincia a respirare e sentirsi meglio.

Da un diligente lavoro pubblicatosi ora dal dottor Benini, intorno al movimento economico della provincia di Bari per il decennio 1882-91, risulta che col 1888 diminuirono il valore assoluto e percentuale delle produzioni agrarie della Provincia, il commercio con le altre Provincie del Regno e con l'estero; diminuirono gli introiti delle ferrovie e delle dogane, e i redditi imponibili di ogni specie (terreni, fabbricati e ricchezza mobile); aumentarono le sofferenze degli effetti scontati presso le Banche e il debito ipotecario, fruttifero in capitale e interessi; aumentarono i pegni e diminuirono i depositi a risparmio; aumentò l'emigrazione e diminuirono alcuni consumi; aumentarono i reati contro la fede pubblica, il commercio e la proprietà. Aumenti e diminuzioni che sono, le une e gli altri, indici misuratori del movimento economico e che rivelano non solo la esistenza ma anche la intensità della crisi.

Esaminando queste cifre, dice il Benini, si vede che la depressione economica comincia a diminuire dopo il 1889, e che un lieve ma sensibile miglioramento si nota negli anni 1890-91, sia che il movimento economico della Provincia lo si consideri assolutamente, sia che lo si paragoni a quello di tutto il Regno. Quando sarà possibile di raccogliere e coordinare le cifre relative al 1892 apparirà che in quell'anno il movimento di ripresa si è più accentuato e che ciò è dovuto alla stipulazione dei trattati di commercio colla Svizzera e colla Germania e alla applicazione della famosa *clausola* contenuta nel trattato con l'Austria.

Aggiunsero che io vivo nel mondo della luna, e vorrei fosse vero, poichè il mondo sublunare è diventato così reo. Ma bisogna veramente vivere nel mondo della luna per non comprendere che i contribuenti hanno ricevuto tra capo e collo una sovrainposta, da chi non doveva farlo e non poteva, e che questo è un ben grave e triste affare sul quale il Governo dovrebbe fare la luce e far cadere il suo giudizio severo e moralizzatore.

A nulla poi varrebbe venire osservando

che i Municipi potevano reclamare contro il provvedimento del prefetto, come fecero Ostuni, Gravina e Terlizzi, ed inoltrare ricorso al Consiglio di Stato; e che se non lo hanno fatto, vuol dire che non vi ha alcuna lesione di interesse. E perchè il partito dominante in un dato Municipio potrebbe avere ragione a non denunziare fatti simiglianti; ed anche perchè riesce ai Municipi pericoloso mettersi in urto con le Prefetture. In qualunque modo è poi cosa vecchia che l'Italia legale non sempre rappresenta l'Italia reale; e che il governo generale ha il dovere di venire in aiuto al popolo quando è deficiente, negativa o dannosa l'azione dei governi locali.

Non sempre la rappresentanza ufficiale è la rappresentanza reale del paese; non ho bisogno di ricordare che nelle Provincie meridionali, per quanto sono fortemente intesi gli interessi personali, per tanto sono coperti da completa indifferenza gli interessi pubblici.

È doloroso osservare che la legge non concede al privato cittadino di gravarsi contro queste concessioni al Consiglio di Stato, quando non lo fa il Municipio. Non ho bisogno di dire altro.

Non mi resta ora che giustificare perchè la mia interpellanza è rivolta al Ministero dell'interno ed a quello delle finanze, nello stesso tempo; ma credo che le brevi osservazioni già fatte, abbiano già fornita questa giustificazione.

All'onorevole ministro dell'interno si rivolge la interpellanza, perchè anche quando le prefetture procedono a queste cose che sono di competenza più speciale del ministro delle finanze, possono fare opera politica e sociale, da richiamare la censura o l'approvazione del Ministero dell'interno. E si rivolge anche, per chiedere mano forte, a scoprire chi è che si nasconde dietro la responsabilità morale e sociale del Credito Mobiliare, e conoscere quali sono le vere persone che incasseranno questa differenza d'aggio tra quello che percepiranno i collettori, e quello che pagheranno i contribuenti.

Si volge poi al ministro delle finanze, augurando che egli voglia metter mano ad una riforma della legge, e vedere se non è possibile farla finita con i pubblicani.

Per me i servizi di Stato non dovrebbero mai esser dati in monopolio ai privati, perchè il monopolio privato riesce esiziale alla pub-

blica azienda ed ai pubblici interessi. Se lo Stato facesse per conto suo queste esazioni, sono sicuro che questi lamenti non avrebbero mai luogo, sono sicuro che le condizioni del contribuente sarebbero migliorate; lo Stato non verrebbe mai a prender l'aggio che prendono gli esattori; lo Stato, tutt'al più, s'indennizzerebbe delle spese effettive, ma non cercherebbe di trarre guadagno e meno guadagno illecito.

Ma vi è un'altra ragione che dovrebbe spingere l'onorevole Grimaldi a modificare profondamente l'andamento di questo servizio e le leggi relative: ed è la procedura vessatoria, iniqua di cui fanno uso i signori esattori. Onorevole Grimaldi, gli uomini pratici, coloro che stanno nei piccoli paesi e conoscono per minuto queste cose, hanno il dovere di ricordare a Lei, in questo momento, che spesso si prendono esattorie senz'aggio non per far servizio al paese, ma perchè, nella procedura a cui dà luogo la legge, si trova tanto da guadagnare da potersi pigliare il lusso di far vedere che si presta gratuitamente un servizio pubblico.

Se poi l'onorevole Grimaldi non volesse mettersi a questo studio profondo e rinnovatore, io lo pregherei che almeno volesse portare una modificazione all'articolo 13 della legge in vigore.

Se l'articolo 13 ha dato luogo a così mala intelligenza ed a così deprecabili applicazioni, noi siamo qui per correggere le leggi le quali non sono bene intese, o che danno luogo a cattive applicazioni.

Desidero che lo faccia presto, il più presto possibile; e desidero che questo lo faccia egli, perchè ha maggiore autorità a portare a buon fine la riforma.

Però, se non volesse farlo, sarei costretto, in adempimento del mio dovere, a farlo io, senza considerare quali possono essere le conseguenze di una proposta fatta da un solitario deputato di opposizione.

Ho detto aperto il mio pensiero: la legge è stata violata con danno non lieve del povero contribuente: bisogna impedire fatti simili per l'avvenire.

Ho detto che fu un atto di pessima amministrazione e di cattiva politica.

Le Provincie non si governano in così mala maniera. E se oltre a ciò possa esservi qualche cosa di più grave si faccia la giustizia, e s'instauri la morale nella nostra vita

pubblica dal Comune alla Provincia, e da questa al Parlamento ed alle amministrazioni dello Stato.

Per me l'articolo 13 della legge 3 dicembre 1876 dovrebbe essere così modificato:

« Il prefetto di regola provvede per un anno; in via di eccezione e solo quando vi sia utilità per i contribuenti può provvedere per tutto il quinquennio. In quest'ultimo caso la misura dell'aggio non può superare la media avutasi per le esattorie collocate altimenti in tutta la Provincia.

« Il provvedimento del prefetto dev'essere sempre motivato, e può essere denunziato al Consiglio di Stato da qualsiasi contribuente interessato. »

Trincherà. Chiedo di parlare.

Presidente. Su che cosa?

Trincherà. Faccio appello alla equanimità dell'onorevole presidente affinchè giudichi egli stesso nella sua giustizia, se ho ragione di parlare per fatto personale; in ogni caso, lo prego di volermi concedere facoltà di parlare per dare uno schiarimento sopra alcuni fatti ricordati dall'onorevole interpellante.

Si tratta di questione di giustizia e di equità; e perciò devo rettificare alcuni fatti, che possono essere variamente apprezzati, e sui quali potrebbe cadere un giudizio poco esatto da parte della Camera.

Mi rimetto alla cortesia dell'onorevole presidente.

Presidente. Veramente non mi pare che ci sia alcun fatto personale, tuttavia si tratta di una seduta così... (*ilarità*).

Purchè sia breve, parli pure.

Trincherà. La ringrazio. Sarò brevissimo.

L'onorevole Pugliese ha mosso un'interpellanza sulla collocazione di un certo numero di esattorie nella provincia di Bari.

Mi sono trovato per mia fortuna ad entrare nell'Aula nel momento appunto in cui l'oratore cominciava a parlare, ed ho constatato, ed anche approvato, come egli abbia portato la sua attenzione ed il suo studio sulla collocazione delle esattorie di quella Provincia, e di altre. Egli ha menzionato anche l'esattoria di Ostuni e disse che per la collocazione di quella esattoria si era ricorso al Consiglio di Stato, e che, in seguito al ricorso, da quell'alto Consesso era stato dato un parere, che certo aveva dovuto influire grandemente sull'animo del ministro delle finanze.

Ebbene, onorevoli colleghi, io non so come l'egregio interpellante abbia potuto affermare questa cosa.

Pugliese. Chiedo di parlare.

Trincherà. Dirò quello, che risulta a me, rappresentante di quel Collegio, e che è la storia vera dei fatti; il Consiglio comunale di Ostuni presentò un ricorso per la collocazione di quell'esattoria compiuta da un compianto prefetto (dico compianto, perchè è morto, e me ne dispiace per l'amministrazione italiana), dal prefetto di Terra d'Otranto. Ma su questo ricorso non ci fu alcun parere del Consiglio di Stato. Esso rimase negli uffici del Ministero delle finanze, perchè immediatamente dopo, essendosi accorto della situazione favorevole, che era stata creata ai contribuenti, lo stesso Consiglio comunale trasmise al ministro un nuovo voto, col quale ritirava il primo, e si dichiarava soddisfatto della collocazione dell'esattoria di Ostuni.

Questo doveva dire in ossequio alla verità, perchè questo è il modo, con cui si procede alla collocazione di quell'esattoria.

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Pugliese. Scusi, vorrei rispondere per fatto personale all'onorevole Trincherà.

Presidente. Lo potrà fare quando risponderà agli onorevoli ministri.

Giolitti, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Per quanto l'onorevole Pugliese si sia sforzato di chiamare in causa il ministro dell'interno, io non posso in questa quistione interloquire per la ragione che la legge sulla riscossione delle imposte dirette, pone il prefetto in assoluta ed esclusiva dipendenza dal ministro delle finanze per tuttociò che riguarda collocamento di esattorie. Il ministro dell'interno ignora assolutamente a quali patti, a quali condizioni, per quali motivi le esattorie sono state collocate.

Quindi io sono dolentissimo di non potere in nessuna maniera dare degli schiarimenti all'onorevole Pugliese e me ne rimetto completamente a quelli che gli darà il mio collega delle finanze, il solo che conosca come questi affari sono passati.

Presidente. Ha facoltà di parlare anche l'altro ministro interpellato. *(Si rite).*

Grimaldi, ministro delle finanze. Io darò all'onorevole Pugliese risposte altrettanto brevi quanto precise.

Potrei riassumerle in una sola, che sarebbe la più eloquente di tutte.

Egli si è lagnato dell'operato del prefetto di Bari per la collocazione di 17 esattorie, mentre a riguardo di esse non è pervenuto se non un solo reclamo al Ministero delle finanze, quello del comune di Gravina, del quale l'onorevole interpellante si è occupato.

Io ho trovato questo reclamo ragionevolissimo, più ragionevole l'ha trovato il Consiglio di Stato, e sul suo conforme parere io ho annullato il decreto del prefetto. Degli altri 16 nessuno si è lagnato.

Questa è dunque la risposta, che esaurirebbe tutto.

Ma è mio dovere, per rispetto all'interpellante ed alla Camera, di diffondermi su alcune considerazioni fatte dall'onorevole Pugliese, sia in rapporto alla legge, sia in rapporto al caso speciale.

Prima di tutto egli capirà bene che le considerazioni politiche finiscono al Ministero delle finanze, dove non ne esistono.

La collocazione delle esattorie si è fatta nel periodo elettorale, e non poteva farsi diversamente; perchè scadeva il 31 dicembre 1892, e bisognava che gli esattori vecchi facessero la consegna ai nuovi, al 1° gennaio 1893.

E quantunque si sia fatta in questo periodo, per quanto mi consta dai reclami che ho avuto al Ministero da onorevoli miei colleghi, debbo ritenere che l'operato del Ministero delle finanze sia stato assolutamente incensurabile.

Potrei invocare la testimonianza di amici e di oppositori del Ministero, per dimostrare che in tutto si è proceduto con la massima regolarità e scrupolosità.

Vengo alla legge. La legge ancora è quella che è, ed io ho il dovere di farla rispettare. Potrei esser chiamato responsabile verso la Camera se la violassi; specialmente una legge come questa, che tocca direttamente i contribuenti.

L'onorevole Pugliese si è esteso in considerazioni, atte a mostrare il suo desiderio che questa legge potesse esser mutata o modificata. Io debbo dire che questa legge, in 21 anni di vita, ha funzionato abbastanza bene. Non v'è legge al mondo in materia di esattorie, che possa procedere liscia, e che non debba produrre qualche inconveniente; ma in questa, come nelle altre cose umane, bisogna

prendere quel provvedimento che offre meno inconvenienti degli altri; e la legge del 1871, a mio modo di vedere, avendo avuto parecchie volte occasione di occuparmene, ha presentato molti minori inconvenienti di quelli che si prevedevano. Per giustificarla, è inutile che io faccia la storia, che ricordi i precedenti e le dotte considerazioni che si sono fatte nei due rami del Parlamento; in esito alle quali questa legge fu poi votata ed applicata.

L'onorevole mio predecessore e collega Colombo, nel 1892 presentò un disegno di legge per modificarla in alcune parti; e di queste sue modificazioni fu relatore il mio amico onorevole Tripepi; e l'uno e l'altro possono dire quali difficoltà si incontrerebbero, quando pur volesse esser toccata la minima parte di questa legge; perchè in una legge così complessa è difficile modificare qualche frazione di essa, senza togliere la armonia necessaria alle disposizioni che la compongono.

Ad ogni modo non mi rifiuto di studiare ed esaminare, come mi diceva il collega Pugliese; si ha sempre l'obbligo di studiare tutti i miglioramenti possibili delle leggi, e di vedere se l'articolo 13, che fu già modificato una volta con la legge del 1876, possa subire una seconda modificazione; ma ad ogni modo io per ora debbo applicare gli articoli 12 e 13, che sono quelli che costituiscono la materia prima della interpellanza.

Ora nell'articolo 12 è detto che, quando riesca inutile un secondo esperimento, si procede alla nomina dell'esattore per terna.

La nomina può esser fatta anche per meno di cinque anni, e la misura massima dell'aggio oltrepassare il tre per cento; cosicchè prima di passare all'articolo 13, la legge dà facoltà ai Comuni, i quali hanno ancora il loro pieno potere nei primi termini concessi dalla legge, e possono concedere per asta, per terna o per conferma dell'esattore, di oltrepassare il 3 per cento di aggio.

Dunque anche i Comuni hanno la facoltà di oltrepassare il 3 per cento come limite massimo; hanno la facoltà di dare l'esattoria per un tempo minore di cinque anni.

Io concordo però con l'onorevole Pugliese che questa costituisce una prima eccezione, e che questa deve essere ristretta a quei casi, nei quali non si possa fare di meglio: è una misura massima che dà la legge, ma ad ogni modo la legge la stabilisce.

Dunque il Comune in base all'articolo 12 può oltrepassare il 3 per cento. Per l'articolo 13 i precedenti sono quelli ricordati dall'onorevole Pugliese ed io quindi mi rimetto ad essi, senza ripeterli.

Qual'è il concetto dell'articolo 13? Quest'articolo prevede l'ipotesi che il Comune, o il Consorzio, che hanno quella tale facoltà, non provvedano in tempo debito; che, fatta l'asta e questa rimasta deserta, non provvedano alla conferma dell'esattore, non provvedano alla terna dell'esattore stesso. Allora la legge può restare ineseguita? No; allora essa chiama il prefetto ad intervenire e questo interviene, non come autorità politica, ma come un funzionario, che ha una giurisdizione speciale per tutte le facoltà che gli dà la legge del 1871. Ed è bene notare anche questo: il prefetto ha facoltà di provvedere d'ufficio per un anno, ed anche per un quinquennio, con l'aggio che a carico del Comune o del Consorzio, crederà di determinare.

Dunque anche per l'articolo 13 la facoltà ordinaria è di un anno; il prefetto può arrivare a cinque, ma evidentemente deve avere le sue buone ragioni per fare questo, come deve averle il Comune per l'articolo 12, quando supera la misura del 3 per cento.

Ora dunque di che si tratta nella specie? Si tratta di vedere se il prefetto di Bari ha ottemperato a questa disposizione di legge.

Ora per quanto io stesso ho dovuto giudicare, pel caso di Gravina, il prefetto non ottemperò alla disposizione di legge, e perchè? Perchè fece il Decreto, prima di sentire la Giunta amministrativa, che però senti dopo. Tutto questo mi parve, come è, irregolare e perciò annullai il suo operato.

Ripeto ancora una volta che, se avessero ricorso gli altri Comuni, avrei provveduto nello stesso modo.

Dunque anch'io ho ritenuto che il prefetto, solo in via d'eccezione, possa esercitare questa sua facoltà, come nel determinare l'aggio dove tener conto di tutte le condizioni di tempo, di fatto e di luogo, per cui egli creda di arrivare ad un aggio, che superi la media normale.

Vede dunque che, sia nella interpretazione della legge, sia nel fatto in specie, non vi è dissenso tra quello che ho avuto l'onore di dire alla Camera, e quello che ha detto l'ono-

revoles interpellante. Però, in quanto al fatto, mi preme di rettificare alquanto le cose.

È vero: furono diciassette le esattorie che furono collocate d'ufficio dal prefetto, dodici con un aggio dal 4.50 al 5 per cento; cinque con un aggio dal 2 al 4 per cento; ecco la verità delle cose; mi piace che in questo anche la narrazione dell'onorevole Pugliese concordi con la mia.

Il prefetto quando ricorse a questo espediente?

Vi ricorse quando doveva, cioè quando diciassette Comuni non pensarono di provvedere con i mezzi che erano messi a loro disposizione dalla legge; quando cioè il prefetto aveva non il diritto, ma il dovere di provvedere d'ufficio; unica condizione all'esercizio di questo diritto, l'adempimento delle condizioni determinate dalla legge.

Il prefetto dunque che fece, secondo mi consta dagli atti di ufficio tanto della prefettura, che per questo servizio, come ha detto l'onorevole presidente del Consiglio, corrisponde col Ministero delle finanze, quanto dagli atti della Intendenza di finanza? Il prefetto cercò in tutti i modi, prima di ricorrere all'espediente finale della collocazione di ufficio, che i Comuni provvedessero secondo la legge; ma i tentativi riuscirono inutili. Fu allora che il prefetto fece quei decreti.

Ha detto l'onorevole Pugliese, che sono venute dopo offerte inferiori a quelle...

Una voce. Le potevano far prima!

Grimaldi, ministro del tesoro. ...ecco; le dovevano far prima.

Noti la Camera, noti l'interpellante che i Comuni ebbero un mese di tempo di più di quello che accorda loro la legge generale; perchè per la legge generale il termine scade il 30 settembre, ma fu portato al 31 ottobre, appunto per il caso speciale, cioè per la legge del 1892 proposta dall'onorevole Colombo.

Non avendo i Comuni provveduto, che cosa doveva fare il prefetto? Quello che fece, sempre seguendo la legge, provvedere al collocamento d'ufficio.

Naturalmente io deploro, come deplora ogni animo ben nato, come deplora l'interpellante, che queste esattorie non siano state collocate ad aggio minore; anche io invocherei che le esattorie fossero collocate ad aggio minimo, ma non si può ascrivere a colpa del prefetto, e molto meno a colpa del ministro, ma bisognerebbe ascriverlo (neanche vo-

glio dirlo) a colpa di quei Comuni e Consorzi che non si sono occupati di questo servizio poichè, soltanto nel caso di loro negativa, interviene l'autorità del prefetto. L'onorevole Pugliese ha parlato in generale del collocamento delle esattorie anche per altre Provincie. Non è il momento di allargare la questione. Naturalmente è obbligo mio di presentare alla Camera i risultati, come si è fatto sempre.

Del resto saranno presentati i risultati della collocazione di tutte le esattorie per il quinquennio dal 1° gennaio 1893 fino al 31 dicembre 1898 ed allora molti giudizi saranno rettificati, e si vedrà che, se le condizioni non sono migliorate, non sono certo peggiorate da quelle che erano in tutta l'Italia nel quinquennio precedente dal 1888 al 1892.

Ad ogni modo è certo che bisogna tener conto di tutte le condizioni economiche, che sono quelle che influiscono nel servizio di esattoria. Ma per la provincia di Bari, che forma oggetto dell'interpellanza, posso dirgli che v'è un Comune, il cui esattore non ha voluto accettare con l'8 o 9 per cento. Ma come si fa allora a non provvedere? Bisogna provvedere d'ufficio. In fin dei conti anche nelle 17 esattorie il prefetto non è andato tant'oltre, massime se si guarda che la legge concede già la facoltà ai Comuni, non al prefetto, di oltrepassare il 3 per cento come misura massima di aggio.

Tenendo conto di tutto, io conchiudo che, data la legge attuale il prefetto ha tutte le facoltà come funzionario per giurisdizione propria, per il collocamento delle esattorie.

Il Ministero non v'entra se non quando v'è il reclamo, che può essere fatto in due modi: o al Consiglio di Stato in 4^a Sezione; oppure per ricorso al Re. Allora il Ministero entra, allora istruisce i ricorsi, allora provoca i Decreti Reali. Nell'altro caso della 4^a Sezione esegue le sentenze, che quel magistrato dà sulla materia.

Questo è quanto il Ministero può fare, questo è quanto ha fatto nella specie.

Io credo, dopo quanto ha ascoltato la Camera, che essa vorrà ritenere che, sia in questo, come nel collocamento di tutte le esattorie d'Italia, dal Ministero delle finanze si è proceduto alla base della legge, con la massima correttezza, con la massima scrupolosità.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pugliese per dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

Pugliese. All'onorevole Trinchera, che si disse contento della mia interpellanza, rispondo breve, sicuro che la risposta gli farà piacere, se egli è vero che parlò con sentimento di verità e per rettificare i fatti da me narrati, che a lui sembrarono inesatti. La risposta che gli dò non può essere più eloquente: gli consegno la copia del parere del Consiglio di Stato, dato in adunanza generale il 28 gennaio 1893 sul ricorso prodotto dal comune di Ostuni.

Gli onorevoli ministri e l'onorevole Grimaldi soprattutto, poichè non posso presentare all'onorevole deputato di Ostuni una copia legale, possono in questo momento farmi fede essere vero che il Consiglio di Stato il 28 gennaio 1893 diede parere sul ricorso del comune di Ostuni e lo annullò. Non ho altra risposta a dargli.

L'onorevole ministro dell'interno mi disse: Perchè avete a me rivolta la vostra interpellanza? Io non ho da darvi nessun chiarimento, perchè l'affare è di competenza dell'onorevole Grimaldi. L'onorevole Giolitti deve ricordare, egli che mi ha ascoltato con benevolenza, e lo ringrazio, che a lui non ho chiesto alcun chiarimento; i chiarimenti li ho chiesti all'onorevole ministro delle finanze. Io gli ho rivolto una preghiera, dopo avere esposto i fatti. Ho detto a lui che faccia uso del suo potere, e veda di andare in fondo alla cosa, e faccia quello che nell'interesse del paese va fatto. Non merito quindi il rimprovero di aver diretto a lui un'inutile interpellanza.

Quanto all'onorevole Grimaldi non posso esser soddisfatto del giudizio che ha espresso.

Grimaldi, ministro del tesoro. Se ho annullato i decreti! Che debbo fare di più? (*Si ride*).

Pugliese. Per l'annullamento del decreto di Gravina va benissimo, ma per gli altri Comuni non va bene.

Grimaldi, ministro del tesoro. Se non hanno reclamato!

Pugliese. Se avessero reclamato i provvedimenti sarebbero stati annullati. Ma indipendentemente dal reclamo, il ministro può portare la sua attenzione sul modo come fu applicata la legge, non essendo possibile che non si abbia a trovare tutela e difesa allo interesse pubblico manomesso, quando i relativi Municipi non hanno creduto di avanzare ricorso al Consiglio di Stato.

Ed ora due ultime osservazioni.

Che la legge sia stata malamente intesa e malamente applicata risulta dalla stessa

interpretazione che l'onorevole Grimaldi ha data all'articolo 12. Che cosa dice l'articolo 12?

« È concessa ai Comuni la facoltà di aumentare l'aggio al di là del 3 per cento, quando però la durata sia inferiore al quinquennio. »

Perchè l'aggio è in ragione inversa del tempo: ad aggio massimo tempo minimo, a tempo massimo aggio minimo.

Se questo dice l'articolo 12, e se è vero che l'articolo 13 dev'essere interpretato secondo l'articolo 12, credo aver ragione di continuare a sostenere che quello che si fece non fu ben fatto.

Nulla vale poi l'asserire che gli altri Comuni non hanno fatto ricorso. Non tutti i Municipi curano con uguale diligenza questi pubblici interessi; vi possono essere in qualche Municipio delle persone interessate a non denunziare simili provvedimenti, e qui deve ricorrere il senno del Parlamento e del Governo. Modificate, io diceva, l'articolo 13 in modo che non solamente le rappresentanze comunali possano denunziare simili provvedimenti al Consiglio di Stato, si bene anche qualsiasi cittadino.

Ad ogni modo prendo atto della promessa dell'onorevole ministro di volere studiare questo importante argomento e di proporre una modificazione radicale all'articolo 13 che impedisca per l'avvenire ciò che in questi anni è avvenuto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Grimaldi, ministro del tesoro. Ecco: per esaurire l'interpellanza e, perchè non sorga alcun dubbio ora che possiamo dirci d'accordo con l'onorevole Pugliese, mi preme di fargli notare che con la legge attuale il ministro non ha il potere d'entrare nell'esame degli atti del prefetto, se non dietro reclamo. Tutta la legge attuale (l'onorevole Pugliese che è giurista valente può interpretarla, ed è stata interpretata per 22 anni così) ha per fondamento che il prefetto ha pieni poteri, ed i suoi atti non possono essere annullati se non dietro ricorso al Re, previo parere del Consiglio di Stato con Decreto Reale, o dietro decisione della quarta Sezione del Consiglio di Stato, secondo l'ultima legge. Il ministro con la legge attuale non ha potere d'annullare nessun atto senza reclamo. Ad ogni modo potrà riesaminare la cosa sempre in rapporto al-

l'articolo 13, e vedrò se quest'articolo possa essere modificato a beneficio dei contribuenti.

Un'ultima cosa mi resta a dire in quanto alla questione di Ostuni. Io ricordo che il reclamo fu ritirato, che il Comune ad unanimità votò il ritiro del reclamo. Se vi sia stato un parere del Consiglio di Stato, questo non posso dirlo, perchè non lo so, ma so (e questo ricordo benissimo) che il reclamo fu ritirato dallo stesso Comune.

Pugliese. Ella mi obbliga a portarle domani la deliberazione del Consiglio di Stato.

Grimaldi, ministro del tesoro. Ho detto quello che ricordo, e quello che non ricordo. Non ricordo se vi è stato un parere del Consiglio di Stato, ma ricordo che vi è stato una seconda deliberazione del Consiglio comunale, in cui ad unanimità di voti è stato ritirato il ricorso. Ecco tutto.

Presidente. Così è esaurita quest'interpellanza. Non mi pare che sia il caso d'intraprendere lo svolgimento di altre interpellanze: tanto più che quelle, che seguono, si riferiscono a materie, che richiedono uno svolgimento abbastanza ampio.

Interrogazioni e interpellanze.

Presidente. Comunico ora alla Camera le seguenti domande di interrogazione:

« Il sottoscritto desidera sapere se e quando l'onorevole ministro degli affari esteri intenda presentare alla Camera i documenti diplomatici riguardanti l'ultima fase della questione egiziana.

« Cirmeni. »

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole presidente del Consiglio:

1° sullo sciopero degli scalpellini, che lavorano alla costruzione del monumento a Vittorio Emanuele;

2° sui provvedimenti, che il Governo intende adottare per non far tardare ancora il pagamento del salario agli operai licenziati dai lavori suddetti.

« De Felice-Giufrida. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno sulle disposizioni contenute in una ultima circolare, riguardante gli straordinari colpiti da malattia.

« Socci. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulle cause che determinarono il ritardo al cominciamento dei lavori di costruzione (già appaltati) dei ponti e del nuovo tronco, nel tratto detto *delle Roihe rosse*, della strada nazionale Gogna-San Stefano del Comelico.

« Clementini. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno per conoscere in base a quali criteri il Governo interpreti la disposizione legislativa, che stabilisce i termini di tempo per la convocazione dei Collegi elettorali vacanti.

« Prinetti. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del tesoro per sapere se, di fronte ai raccolti compromessi, l'amministrazione del Canale Cavour intenda far pagare agli utenti l'acqua, che non venne loro distribuita, e per quali ragioni agli utenti della Lomellina si assegnò una competenza minore di quella assegnata ad altre vicine regioni.

« Cavallini, L. Rossi. »

« I sottoscritti desiderano interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere se e con quali mezzi si pensi a colmare il deficit delle Casse pensioni ferroviarie, senza ulteriori sacrifici del personale.

« Luigi Rossi, Cavallini. »

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro dell'interno su alcuni recenti gravi fatti avvenuti nel comune di Montescaglioso, per sapere quali provvedimenti siano stati presi.

« Torraca. »

Queste interrogazioni seguiranno il corso regolamentare.

Comunico ora le seguenti domande d'interpellanza:

« Il sottoscritto interpella gli onorevoli ministri dello interno e della giustizia sui recenti arresti fatti in Napoli di giovani repubblicani e socialisti, deferendoli per malfattori al potere giudiziario.

« Bovio. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulle disposizioni del Governo relativamente al proseguimento della linea ferroviaria Genova-Ovada-Asti verso Chivasso.

« Frola. »

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di dichiarare se accetta l'interpellanza a lui rivolta dall'onorevole Bovio.

Giolitti, presidente del Consiglio. Dichiaro di accettare l'interpellanza dell'onorevole Bovio, la quale prenderà il posto, che le spetta secondo l'ordine di presentazione.

Quanto alla interpellanza dell'onorevole Frola, la riferirò al mio collega, il ministro dei lavori pubblici, il quale dichiarerà se e quando intenda rispondere.

Il deputato Leali chiede notizie intorno alla salute del deputato Seismit-Doda.

Leali. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Leali ha facoltà di parlare.

Leali. Son certo di interpretare il sentimento della Camera pregando l'onorevole nostro presidente di assumere notizie intorno alla salute dell'onorevole nostro collega Seismit-Doda, gravemente infermo.

Presidente. Da vari giorni mi faccio un dovere di informarmi della salute del nostro collega, l'onorevole Seismit-Doda, e ieri mi sono recato personalmente da lui. Le sue condizioni, purtroppo, non sono buone. Non mancherò di chiederne quotidianamente notizie, esprimendo l'augurio che queste possano essere migliori.

Leali. Pregherei il presidente di fare affiggere un bullettino relativo allo stato di salute dell'onorevole Seismit-Doda.

Presidente. Non mancherò di disporre perchè ciò sia fatto.

La Giunta per le elezioni ha presentato la relazione sulla elezione contestata del collegio di Tropea. Lasciando i soliti giorni di

intervallo, la discussione su questa elezione verrà iscritta nell'ordine del giorno della tornata di giovedì.

La seduta termina alle 6.15.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì.

1. Interrogazioni.
2. Verificazione di poteri. — Elezione contestata del collegio di Ortona.
3. Seguito della discussione sul disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1893-1894. (34)

Discussione dei disegni di legge

4. Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti; Stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'amministrazione del Fondo per il Culto, e dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1893-94.
5. Sul tiro a segno nazionale. (113).
6. Reclutamento dell'esercito. (112).
7. Sulla elezione dei sindaci. (88).
8. Autorizzazione alle provincie di Lecce e Piacenza ed ai comuni di Brusaschetto, Cammino, Castagnole, Monferrato, Castelfero d'Asti, Croce Mosso ed altri ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il rispettivo limite triennale 1884-86. (151).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1893. — Tip. della Camera dei Deputati.

